

CAPITOLARI

DEL REVERENDISSIMO

CAPITOLO

METROPOLITANO

DI

BENEVENTO.

nell' anno 1695.

*Si leggono anche
dopo nuovamente
nel sinodico de'
sinodi diocesani
Beneventani.*



IN BENEVENTO,

Nella Stamperia Arcivescovile, l'Anno 1695.

CAPITOLARI³

DEL REVERENDISSIMO

CAPITOLO

METROPOLITANO

D I

BENEVENTO.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORDINE DE' PREDICATORI
per Divina misericordia del titolo di S. Sisto della S. R. C. Prète
Cardinal Orsini della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

INTRODUZIONE



RA tutte le buone leggi la miglior legge essere delle medesime l'osservanza, promulgò il SS., e dottissimo sommo Pontefice Innocenzio III; quando nel suo celebre universal Conc. Lateranense, havendo ordinato la frequenza de' Concilij Provinciali sopra tutto premette, che i decreti provvidamente fatti, si facessero esattamente osservare.

(a) Essendosi adunque ordinato nel nostro Concilio Provinciale (b) che tutti i Capitoli, i quali non havevano Statuti, dovessero fra sei mesi formargli, e presentargli a' loro Vescovi, perche fossero da essi approvati; ed havendo Noi osservato i Capitolari, ò siano Statuti del nostro Capitolo Metropolitano, fatti sotto le chiare memorie de' nostri predecessori Arcivescovi Pietro di Pino nel 1355; di Ugone senza data, di Donato di Aquino nel 1406; di Gaspare Colonna nel 1430; habbiamo veduto molti di que' Capitoli essere in disuso, e parecchi mancarvene, e per esser aggiunte di aggiunte, non haver ordine veruno; acciocchè noi, che, quantunque immeritevoli,

*4 Romano
capitolo fatto
nel 1262.*

A 2

pre-

a Cap. sicut olim. de accusat. b Tit. 2. de constit. cap. 5.

presedemmo à detto nostro Concilio Provinciale, siamo i primi ad esattamente eseguire, ciocchè fù providamente in esso decretato, quanto nello stesso Provinciale Concilio, ne' Sinodi DioCESani, così de' nostri Predecessori, come nostri, ed in Editti particolari havevamo ordinato, e messo in pratica, habbiamo raccolto insieme, ed unito colle cose da prima stabilite, ne habbiamo col consiglio, e consenso del sudetto nostro Capitolo Metropolitano formati i seguenti Capitolari, che si doveranno in ogni futuro tempo inviolabilmente osservare.

C A P. I.

Dell'origine dello stesso Capitolo.

E Ssendo stata la nostra Chiesa infin dall' anno del Signore XL. insigne Cattedrale, eretta in questa Metropoli del Sannio da S. Fotino primo Vescovo consagrato dallo stesso Principe degli Apostoli S. Pietro, coetanea alla Cattedra è la Canonica; mentre Canonici dicevansi tutti que', che erano ascritti nel Canone, ò sia Matricola della Cattedrale, benchè all' hora chiamadosi i Preti, i Diaconi, i Soddiaconi, ed i Lettori co' titoli degli Ordini loro, quello di Canonico restasse a' soli Cherici inferiori. Così i Santi Feste Diacono, e Desiderio Lettore di questa S. Chiesa compagni nel celebre martirio di S. Gennajo Vescovo XIII; che avvenne nell' anno del Signore 305; non Canonici, mà Diacono, e Lettore sono appellati. Così nell' anno 404. presso Palladio, e Teodoro gravissimi Autori nella vita di S. Giovanni Crisostomo si hà honorevole ricordanza del B. Paolo Diacono della nostra Chiesa, huomo di eccellente santità. Così nell' anno 490. sotto Odoacro Rè d' Italia, ammorbato dalla peste Arriana, si legge il martirio di S. Benigno Arcidiacono della stessa nostra Chiesa. Così nell' anno 663. leggesi, che S. Barbato XXXV. Vescovo havebbe ripartite le rendite del suo Vescovado in quattro parti, e di esse ne havebbe data una a' Sacerdoti, Diaconi, Soddiaconi, e Cherici, che tributavano cotidianamente le lodi à Dio nel Coro. Appare ciò con più chiare pruove autenticato dalla Bolla originale, che habbiamo del primo nostro Arcivescovo Landolfo del 971; nella quale unisce ad uno Spedale alcune Chiese, col consenso del suo Capitolo, i cui Canonici in-
que-

questa maniera si sottoscrivono.

- ✝ *Ego Leo Archipresbyter.*
- ✝ *Ego Magenolfus Archidiaconus.*
- ✝ *Ego Madelmus Diaconus, &c.*
- ✝ *Ego Smaragdus Presbyter.*
- ✝ *Ego Audoaldus Presbyter, &c.*
- ✝ *Ego Joannes Archisubdiaconus.*
- ✝ *Ego Petrus Subdiaconus.*

E più chiaramente nella Bolla del Cardinale Ruggiero Arcivescovo XVI. del 1217; nella quale dispone de' frutti de' Beneficiari defunti fino all'anniversario della loro morte, si sottoscrivono

- ✝ *Ego Bartholomaeus S. Beneventanae Ecclesiae Primicerius, atque Sacerdos.*
- ✝ *Ego Robertus Beneventanae Ecclesiae Primicerius, &c.*
- ✝ *Ego Petrus Beneventanae Ecclesiae Presbyter.*
- ✝ *Ego Guilelmus de Pardo Beneventanae Ecclesiae Subdiaconus, &c.*

E dopo i Preti, Diaconi, e Soddiaconi si sottoscrive

- ✝ *Ego Jacobus Ecclesiae Beneventanae Canonicus.*

Dalle quali cose ad evidenza appare l'antica origine del nostro Capitolo.

C A P. I I.

Del numero de' Canonici.

1 **N**umerosissimo ne' primi tempi fù il nostro Capitolo, mentre nella elezione, che si fece del nuovo Arcidiacono nell'anno 1316. furono ragunati 86. Canonici, come dall'istrumento di tre Notaj rogati con tre Giudici a' 9. di Settembre di detto anno.

2 Mà nell'anno 1364. Fr. Ugone da Bruxco dell'Ordine nostro de' Predicatori Arcivescovo XXX. li ridusse al numero di 30. come nell'istrumento dello stesso anno à 22. di Aprile Indizione seconda.

3 Giacomo Cardinale Savelli Arcivescovo LII. à tenor del Sagro Concilio di Trento applicò una delle trenta porzioni canonicali per la prebenda teologale, quale fù ottenuta, hora da un Regolare, ed hora da un altro, fino al tempo del suo nipote, e successore Massimiliano Palombara Arcivesco-

vo LIII. il quale ottenne da Papa Clemente VIII. che la medesima si concedesse in perpetuo a' Padri della Compagnia di Giesù commoranti in Città, li quali doveessero mantenere un Teologo, che leggesse la Sagra Scrittura nella Metropolitana, come dalle Lettere Apostoliche in data degli 8. di Dicembre 1600. onde restarono Canonici 29.

4 Il Cardinal Pompeo Arigonio Arcivescovo LIV. volendo fondare un Collegio de' Mansionarij, necessario per lo maggior culto divino, ottenne da Papa Paolo V. la suppressione di quattro Canonicali, come per sua Bolla a' 4. di Settembre 1607. Indi lo stesso Papa, ad istanza del Capitolo, dissolse da esso alcuni pesi di messe, ed anniversarij, e la Chiesa Parrocchiale di S. Stefano de' Neofiti, e gl'incorporò à detto Collegio de' Mansionarij, aggiungendone altri otto, come nella Bolla à 19. di Luglio 1608. mà l'Arcivescovo sospese la suppressione de' quattro Canonicali, e ne suppressse due soli, costituendo soli sedici Mansionarij; la elezione de' quali ne quattro mesi dell'Ordinario spetta alternativamente all'Arcivescovo, ed al Capitolo.

5 Quindi è, che trà Dignità, e Canonici sono hoggi al num. di 27. cioè Dignità sei:

- I. L'Arcidiacono.
- II. L'Arciprete.
- III. Il Primicerio primo.
- IV. Il Primicerio secondo.
- V. Il Tesoriere.
- VI. Il Bibliotecario.

Il Decano de' Canonici, cioè il più anziano di essi, gode quasi le medesime prerogative, che le Dignità. Gli altri Canonici sono al num. di 20. delli quali il Penitenziere hà la prebenda unita al Canonicato, ed il Maestro delle Cerimonie l'hà unita non al Canonicato, ma all'uffizio.

C A P. I I I.

Dell' Habito Corale.

1 **L'**Habito Corale antico de' Canonici nostri era la Cotta, coll'Almizia di ciambellotto di color pavonazzo con una copritura di seta cremesi. Dipoi Ugone II. Guidardi Arcive-

civescovo XXXI. eletto à 29. di Novembre 1365. diede loro per l'inverno un'habito simile à quello, che usavano i Canonici Regolari, che volgarmente dicevasi *lo Scapezzone*, che era una Cappa di color nero con un gran cappuccio, ed una coda lunga, e sotto di esso portavasi un certo, come Scapolare di pannolino bianco, detto *il Sericotto*, il qual habito i Canonici vestivano dal primo Vespro della Commemorazione de' Fedeli Defunti fino al giorno del Sabato santo.

2 Nel 1607. il Cardinal Pompeo Arigonio, acciocchè i Canonici, che formano il Senato della sua Chiesa, comparissero più decorosi, nello stesso dì, in cui fù eletto Arcivescovo I. IV. impetrò da Papa Paolo V. al suo Capitolo Metropolitano le Cappe all'uso de' Canonici di S. Pietro di Roma, come dal Diploma in data dello stesso giorno, ed anno, cioè a' 10. di Aprile 1607.

3 Si raccordino intanto i Canonici di Chiesa Metropolitana sì insigne, e di Capitolo sì nobile, sì honorato da' Sommi Pontefici, sì favorito da gran Rè, sì ricco di rare prerogative, e di riguardevoli preminenze; da cui sono usciti tre Martiri, ed un Santo Confessore, un Cardinale, e moltissimi Arcivescovi, e Vescovi, che anche spogliati delle loro Cappe corali, debbono in ogni azione serbare il dovutto decoro, eziandio nel conversare fuori di Chiesa, non con ostentazione di fasto, ma nè meno con deiezione, che sia vile à tenore dell'ordinato da Noi nel Terzo Sinodo Diocesano del 1688. Cap. 8. *De Præcedentia.*

C A P. I V.

Degli Uffizj di ciascheduna Dignità, e primieramente dell' Arcidiacono.

1 **L**A prima Dignità dopo la Ponteficale in questa nostra Metropolitana è l' Arcidiacono.

2 In assenza dell' Arcivescovo spetta à lui, secondo la nuova Tabella de' 14. di Dicembre 1692. cantare

I. Nella festa del Santo Natale del Signore la terza messa col primo, e secondo Vespro, a' 25. di Dicembre.

II. Nel Giovedì santo la Messa solamente.

III. Nella Pasqua di Resurrezione la Messa col Mattutino, colle Laudi, e Vespro.

IV. Nel-

IV. Nella festa del Santissimo Corpo di Cristo dirà la Messa senza canto; ma canterà il primo, e secondo Vespro, e farà la Processione del Santissimo Sacramento.

3 Spetta parimente all' Arcidiacono.

V. Nella festa di S. Mattia Apostolo cantar la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 24. di febbrajo.

VI. Nella Domenica *Letare* IV. di Quaresima la Messa solamente.

VII. Nella festa dell'Invenzione della Santa Croce la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 3. di Maggio.

VIII. Nella festa di S. Filippo Neri Protettore della Città la messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 26. di Maggio.

IX. Nella festa di San Domenico Confessore nostro Padre, e Protettore della Città, e di tutto il Regno, la Messa col primo, e secondo Vespro; il Mattutino, e le Laudi, a' 4. di Agosto.

X. Nella Natività della Santissima Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, agli 8. di Settembre.

XI. Nella Dedicazione di S. Michele Arcangelo Protettore della Città, la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, à 29. di Settembre.

XII. Nella festa del Santissimo Rosario la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, nella prima Domenica di Ottobre.

4 Oltracciò canterà le seguenti Messe straordinarie.

Nel giorno della sepoltura del Sommo Pontefice,
quando non voglia celebrare l' Arcivescovo.

Nel giorno della elezione del medesimo.

Nel giorno della sepoltura dell' Arcivescovo.

Nel giorno della elezione del medesimo.

Occorrendo, che nella Settimana santa si trovi l' Arcivescovo assente, ò che sia Sede vacante, l' Arcidiacono farà il Mandato, ò sia la Lavanda de' piedi à 13. poverelli; e l' Economo della Mensa darà à ciascuno di loro la solita limosina, ò dell' habito, e di un tari, ò di dieci carlini per ciascheduno.

5. L' Ar.

5 L'Arcidiacono hà costumato ab antico vestire di pavonazzo, ò di nero, secondo la varietà de' tempi, à guisa de' Prelati.

6 Hà prerogativa di adoperare due cuscini di panno verde: uno per le ginocchia, l'altro per l'appoggio delle braccia, siccome gli adopera il Vicario Generale.

7 Assistendo alla consagrazione del Vescovo, ò alla benedizione dell' Abate, se gli dee il bariletto del vino, che in quella funzione si offerisce.

8 Essendo l'Arcidiacono chiamato da S. Clemente Papa occhio del Vescovo, de' egli haver cura della disciplina del Coro; spettando à lui l'uffizio di Prefetto del medesimo Coro, siccome si dirà à suo luogo; e di correggere discretamente ciocchè accaderà degno di correzione ne' Canonici, Mansionarij, Diaconi, Soddiaconi, e Cherici della Città, in occorrenza de' divini uffizj, processioni, ed altre sagre funzioni.

9 Sarà diligente in provvedere, che queste Costituzioni sianò esattamente osservate; e che presso di sè le habbia ogni Canonico, e Mansionario.

10 Vedrà se quelli, a' quali spetta, preparino tutte le cose necessarie nel Coro, e nella Chiesa, acciocchè nulla manchi al culto divino.

11 Spetta à lui ricevere il giuramento in Capitolo dalla Dignità, ò dal Canonico, ò Mansionario nuovamente provvisto; ed assente lui, à chi è primo in Coro.

12 Dee presentare gli Ordinandi all' Arcivescovo, riconosciuti prima i loro requisiti.

13 Quando è in Capitolo, nel quale si tratti di locazione, permutazione, ò alienazione de' beni della Chiesa, dee attentamente avvertire, che si osservino i decreti del Sagro Concilio di Trento, e le Costituzioni Sinodali.

14 Occorrendo finalmente negozj ardui, gli riferisca all' Arcivescovo, acciocchè egli provveda.

C A P. V.

Dell'uffizio dell' Arciprete.

1 **L**A seconda Dignità dopo l'Arcidiacono è l'Arciprete, à cui spetta, essendo assente, ò impedito l'Arcivescovo, cantare

B

1. Nella

- I. Nella notte del santissimo Natale del Signore la prima Messa col Mattutino, e colle Laudi.
 - II. Far l'uffizio del Venerdì santo.
 - III. Nel Sabato santo cantare la messa, e far la benedizione del Fonte.
 - IV. Nella Domenica della Santissima Pentecoste la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi.
 - V. Nell'Assunzione di Nostra Signora la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 15. di Agosto.
- 2 Spetta per ordinario all'Arciprete cantare
- VI. Nella Domenica *Gaudete* III. dell'Avvento la Messa solamente.
- Nella Vigilia dell'Epifania dopò Vespro farà la benedizione dell'acqua, a' 5. di Gennajo.
- VII. Nella festa della Purificazione della Santissima Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 2. di Febrajo; ed assente l'Arcivescovo benedirà, e distribuirà le candele, le quali si somministreranno dall'Economo della Mensa Arcivescovile. Il peso delle candele farà, al Vicario, alle Dignità, ed a' Canonici di una libra, a' Mansionarj di quattro oncie, a' Cherici di due.
 - VIII. Nel Mercoledì delle Ceneri la Messa solamente; ed assente l'Arcivescovo, benedirà le Ceneri, e le distribuirà.
 - IX. Nella Domenica delle Palme la Messa solamente; ed assente l'Arcivescovo, benedirà le palme, e le distribuirà.
 - X. Nella Vigilia della Santissima Pentecoste la Messa solamente, ed assente l'Arcivescovo, farà la benedizione del Fonte.
 - XI. Nella Domenica frà l'ottava del Santissimo Corpo di Cristo celebrerà la Messa senza canto: farà la processione del Sagramento, e canterà il Vespro.
- 3 Oltracciò canterà la seguente Messa straordinaria
Nel terzo giorno della morte, o sepoltura dell'Arcivescovo.
- 4 Il suo uffizio farà haver custodia della Chiesa.

5 Spet-

5 Spettano inoltre all' Arciprete tutte le obblazioni , che vengono alla Chiesa in qualsivoglia tempo, anche in occasione del Giubileo , come fù deciso per l' Arciprete medesimo della nostra Metropolitana nella Ruota Romana *coram Orano* , a' 2. di Dicembre 1585.

6 Hà il diritto, che spetta per tutte le sepolture della Metropolitana , salvo nelle concesse , ò da concedersi dall' Arcivescovo a' particolari.

7 Debbonsi al medesimo tutte le cere de' funerali , che accadono nella Metropolitana , eccetta però la Cappella del Santissimo Corpo di Cristo , à tenore della transazione.

8 Quando si consagrano i Vescovi , ò si benedicono gli Abati , spettano à lui le torcie solite ad offerirsi all' Arcivescovo .

9 Nella festa dell' Assunzione della Santissima Vergine riceve ogni anno vn Cerco del valore di dieci carlini da tutti i Parrochi della Città , per transazione fatta , e stabilita con nostra Bolla , in data delli 9. di Maggio 1692. per ragione della facoltà conceduta a' Parrochi di battezzare i loro parrocchiani nell'unico Battistero della Metropolitana, restando lui sciolto dalla obbligazione, che aveva di mantenere detto Battistero , e riserbategli la prerogativa di battezzare ne' due Sabati avanti la Pasqua di Resurrezione , e della sagratissima Pentecoste , assente , ò impedito l' Arcivescovo , e di battezzare ogni anno due infanti per Parrocchia , in tutto sedici , ò per se stesso , ò per altri , à tenore però delle Costituzioni Sinodali ; avvisandone però prima il Parroco dell' infante , altrimenti venuto il Parroco , farà questo la funzione ; come più diffusamente leggesi nella Bolla accennata , ed impressa nel nostro VII. Sinodo : dove parimente si prescrive , che volendo un Parroco far battezzare da un' altro Sacerdote non Parroco , oltre all' approvazione dell' Arcivescovo per l' amministrazione de' Sacramenti ; debba quel Sacerdote prendere parimente la licenza dall' Arciprete .

10 Spetta all' Arciprete dispensare *gratis* gli olj santi per la Città , e Diocesi ; onde dee egli avere un libro , nel quale registrerà il giorno , l' anno , nome , e cognome di chi riceverà detti santi olj ; nè gli consegnerà , se non à persone ordinate *in sacris* , che habbiano la cotta , ed il lume da condurgli ; avvertendo , che la cassettina habbia la sua chiave , che si rimanderà

al Parroco rinchiusa in un piego suggellato .

11 Hà peso di tenere à sue spese due Sagristi da approvarsi dall'Arcivescovo ; uno, che assista all'Altare maggiore per adornarlo secondo i tempi , accender le candele per la celebrazione de' Divini Uffizj , e della Messa , e per cose somiglianti ; accomodare i libri al leggio , e pulire il Coro cotidianamente ; l'altro per suonare le campane , scopar la Chiesa , tener pulite le lampane , ed accenderle .

12 Dee per peso della sua prebenda provvedere l'Altare maggiore di cera per maniera , che le candele non siano minori di una libra per ciascheduna , benche siano giorni feriali , ed il numero delle candele sarà secondo la qualità delle feste ; cioè

13 Quando cantano le Dignità , ovvero il Decano de' Canonici , si accenderanno sei candele sopra i sei candelieri di argento nel Mattutino , nelle Laudi , nella Messa , e nell' uno , e nell'altro Vespro ; e di più in tutte le hore minori nelle feste di Natale , di Pasqua di Resurrezione , dell'Assunta , e dell'Annunciazione della Beatissima Vergine , nella festa principale di San Bartolomeo , e nella sua Ottava , e nelle due Traslazioni dello stesso Santo . Quando canta l'Arcivescovo , dee accendere quattro candele nel Segretario per Terza , e nella Messa la settima candela ; e parimente somministrerà per la bugia le candele necessarie . Si eccettuano la Messa de' Defunti , le Domeniche I. II. e IV. dell'Avvento , ed il Mercoledì delle Ceneri , e le Domeniche I. II. e III. di Quaresima , della Passione , il Venerdì santo , le Litanie maggiori , e le Ferie II. III. e IV. delle Rogazioni , ne' quali giorni si adopereranno i candelieri di ramecipro parimente con sei candele .

14 Quando canterà il Canonico si adopereranno sei candele con sei candelieri di argento nella festa della Traslazione di S. Bartolomeo Apostolo dall'India all'Isola di Lipari , e nell'ottava del medesimo Santo Apostolo . Nelle altre feste si adopereranno quattro candele co' quattro candelieri di ramecipro .

15 E' obbligato dispensare candele tre volte l'anno , cioè , dopo Compieta nelle vigilie delle feste dell'Annunciazione , Assunzione , e Natività di Nostra Signora , all'Arcivescovo un Cerco di una libra , al Vicario di mezza libra , alle Dignità una candela per ciascheduna di quattro oncie , a' Canonici di

tre

tre oncie, a' Mansionarj di due, purché siano presenti, e non altrimenti .

16 In riguardo però delle solennità aggiunte, e del numero delle candele accresciute, hà per ordine nostro dall'Economo della nostra Mensa 62. libbre di cera lavorata ogni anno, assegnata in perpetuo. E per le Messe Pontificali da celebrarsi da noi, e da' nostri Successori secondo l'accennata Tabella de' 14. di Dicembre 1692. cento libbre di cera lavorata ogni anno; se pure à noi, ed a' nostri Successori non parerà di dar la cera secondo, che si faranno le dette funzioni Pontificali.

17 E' tenuto contribuire l'incenso per le sagre funzioni, e l'olio per una lampana delle Reliquie, che sono sotto l'Altare maggiore, essendo l'altra mantenuta dalla Confraternità del Santissimo .

18 Dec contribuire le ceneri, e le palme da benedirsi, l'olio per gli oli santi, (il balsamo si dà dall' Arcivescovo) ed è tenuto provvedere l'acqua da benedirsi nella Vigilia dell'Epifania, ed anche nelle fonti per l'acqua santa in ciascheduna settimana .

C A P. V I.

Dell' Vffizio del Primicerio primo.

- 1 **I**L Primicerio primo per le sue funzioni, essendo assente, ò impedito l'Arcivescovo, canterà
 - I. Nella festa del santissimo Natale del Signore la seconda Messa solamente, a' 25. di Dicembre.
 - II. Nell'Ascensione del Signore la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi.
 - III. Nella festa di San Bartolomeo Apostolo la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 25. di Agosto.
 - IV. Nella festa di S. Gennajo Pontefice, e Martire nostro Predecessore la messa col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, a' 19. di Settembre.
- 2 Spetta per ordinario al Primicerio primo cantare
 - V. Nella Concezione della SS. Vergine la messa col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, agli 8. di Dicembre.

VI. Nel

- VI. Nella prima Domenica di Quaresima la messa solamente.
- VII. Nella Domenica di Passione la messa solamente.
- VIII. Nella festa de' Santi Apostoli Filippo, e Giacomo la messa col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, al primo di Maggio.
- IX. Nel giorno ottavo del Santissimo Corpo di Cristo la messa col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi: e farà la processione per la reposizione del SS. Sacramento nel secondo vespro, quando non voglia farla l'Arcivescovo.
- X. Nella festa di Santa Maria del Carmelo la messa col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, a' 16. di Luglio.
- XI. Nella festa di S. Lorenzo Martire la messa col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, a' 10. di Agosto.
- 3 Oltracciò canterà la seguente messa straordinaria
Nel settimo giorno della morte, e sepoltura dell'Arcivescovo.
- 4 Il suo uffizio si è di guidare il Coro per ciocchè riguarda l'osservanza delle Rubriche, sì del Breviario, sì del Messale Romano, non men nell'uffizio, che nelle messe solenni, e che esattamente si osservino.
- 5 Avvertirà in tempo, o farà avvertire le cose straordinarie, e che le parranno degne di avvertenza.
- 6 Correggerà discretamente gli errori, che potranno occorrere intorno alle cose sudette, o che avvengano dal suo lato, o da' Cantori ne' Leggii per le lezioni, e per le antifone, o sù l'Altare, o nello scanno del Celebrante.
- 7 Sarà vigilante circa al buon ordine del salmeggiare, o sia col canto, o senza. Avvertirà, che si canti con voce alta, chiara, e distinta, ed à vicenda in modo, che una parte senta bene l'altra, e che si osservi quanto intorno à ciò dirassi nel *Cap. della Disciplina del Coro.*
- 8 In assenza del Primicerio primo, supplirà il Primicerio secondo, per ciocchè si è detto spettare al primo per lo buon regolamento di tutto il Coro; mà per ciocchè hassi à regolare dal corno di quà, e di là, supplirà la Dignità, o Canonico, che siegue a' sudetti Primicerij in loro mancanza, ciascu-

no dal suo lato . Il più degno però , benchè stia nel lato del Primicerio secondo , doverà regolare ciocchè riguarda il buon regolamento di tutto il Coro.

9 Nelle processioni spetta al Primicerio primo far offervare il Rituale , e far intonare i Salmi da' Cantori , ò ciocchè sarà necessario , quando non voglia intonar egli medesimo ; e nell'Esequie, presente il Capitolo , egli intonerà : *Exultabunt Domino* , e non altrimenti il Parroco , siccome si è sempre costumato per l'addietro . In sua assenza supplirà il Primicerio secondo.

10 Spettando al Primicerio primo haver la custodia delle Reliquie , de' haverne precisa cura ; ed occorrendo la recognizione delle medesime , ne prenda l'informazione per riferirla all'Arcivescovo.

C A P. VII.

Dell'Vffizio del Primicerio secondo.

- 1 Spetta al Primicerio secondo , essendo assente , ò impedito l'Arcivescovo , cantare
 - I. Nell'Epifania del Signore la messa col primo, e secondo vespro , il mattutino , e le laudi , a' 6. di Gennajo.
 - II. Nella festa di S. Barbato Pontefice , e Confessore nostro Predecessore , la messa col primo , e secondo vespro , il mattutino , e le laudi , a' 19. di Febrajo.
 - III. Nella Natività di S. Gio: Battista la messa col primo , e secondo vespro , il mattutino , e le laudi , a' 24. di Giugno.
 - IV. Nella Traslazione di S. Bartolomeo Apostolo dall'Iso-
la di Lipari a questa nostra Città , la messa col primo , e
secondo vespro , il mattutino , e le laudi , a' 25. di Ot-
tobre.
- 2 Appartiene per ordinario al Primicerio secondo cantare
 - V. Nella Domenica II. di Quaresima la messa solamente,
 - VI. Nel Lunedì di Pasqua , la messa col mattutino , colle
laudi , ed il vespro.
 - VII. Nelle Litanie maggiori la messa solamente , e fa la
processione.
 - VIII. Nella festa di San Lupo Pontefice , e Confessore la
messa

- messà col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, a' 29. di Luglio.
- IX. Nella festa di San Matteo Apostolo la messà col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi a' 21. di Settembre.
- X. Nella festa del Patrocinio della SS. Vergine la messà col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi nella prima Domenica di Novembre non impedita da festa di rito doppio.
- XI. Nella festa della Presentazione della SS. Vergine la messà col primo, e secondo vespro, il mattutino, e le laudi, a' 21. di Novembre.
- 3 Oltracciò canterà la seguente messà straordinaria
Nel trentesimo giorno della morte, ò sepoltura dell'Arcivescovo.
- 4 L'vffizio del Primicerio secondo è lo stesso nel suo lato del Coro, che quello del primo; ed in mancanza di questo gli spetta il reggimento di tutto il Coro, come si è detto.

CAP. VIII.

Dell'Vffizio del Tesoriere.

- 1 **A**ppartiene al Tesoriere, assente, ò impedito l'Arcivescovo, cantare
- I. Nella festa dell'Annunciazione della SS. Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 25. di Marzo.
- II. Nella festa de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 29. di Giugno.
- 2 Per ordinario spetta à lui cantare
- III. Nella Domenica I. dell'Avvento la Messa solamente.
- IV. Nella festa di S. Stefano Protomartire la Messa col secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 26. di Dicembre.
- V. Nella Domenica III. di Quaresima la Messa solamente.
- VI. Nella festa di S. Giuseppe Confessore la Messa col primo, e secondo Vespro il Mattutino, e le Laudi, a' 19. di Marzo.

VII. Nel

VII. Nel Lunedì delle Rogazioni la Messa solamente, e fa la processione.

VIII. Nella festa della SS. Trinità la Messa col primo, e secondo Vespro, Mattutino, e le Laudi.

IX. Nella festa della Visitazione della Santissima Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi a' 2. di Luglio.

X. Nella festa di S. Giacompo Apostolo la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 25. dello stesso mese.

XI. Nella festa di S. Maria della Mercede la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le laudi, nella Domenica più prossima al primo di Agosto.

3 L'uffizio del Tesoriere è haver custodia, e diligente cura, de' sagri vasi, e delle sagre vesti, e di tutti gli ornamenti della Chiesa, e dell'altare maggiore.

4 Dee per peso della sua prebenda solamente far rifare i paramenti, che cominciano a patire, e riaccomodare i sagri vasi, che hanno bisogno di riparamento; tenere ogni cosa monda, e pulita; e non far mancare li sopradetti utensilii, a tenore delle Costituzioni Sinodali del Cardinal Savelli del 1567; dichiarando non esser tenuto a far cose nuove, a riguardo delle tenui rendite della prebenda.

5 Non permetterà, che entri in Tesoreria altri, che i Ministri, li quali devono prendere i sagri paramenti.

6 Non può, nè dee prestare fuori della Metropolitana veruna cosa, che sta confidata alla sua custodia; e sene presterà per uso profano, incorrerà nella scomunica di lata sentenza, riservata all'Arcivescovo.

C A P. I X.

Dell'uffizio del Bibliotecario.

1 **S** Petta al Bibliotecario, assente, o impedito l'Arcivescovo cantare

I. Nel Sinodo Diocesano a' 24. di Agosto la Messa solamente.

II. Nella festa d'ogni Santo la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le laudi, al primo di Novembre.

C

III. Nel

- III. Nel giorno anniversario della confagrazione dell' Arcivescovo la Messa solamente.
- 2 Per ordinario appartiene al Bibliotecario cantare
- IV. Nella II. Domenica dell' Avvento la Messa solamente.
- V. Nella festa di S. Gio: Apostolo, e Vangelista la Messa, col secondo Vespro, il Mattutino, e le laudi, a' 27. di Dicembre.
- VI. Nella festa de' sette Dolori della Santissima Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, nel venerdì della settimana di Passione.
- VII. Nella Domenica *in Albis* la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi.
- VIII. Nel Martedì delle Rogazioni la Messa solamente; e fa la processione.
- IX. Nel Lunedì di Pentecoste la Messa, Mattutino, Laudi, e Vespro.
- X. Nella festa del Santissimo Nome della Beatissima Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, la Domenica frà l'Ottava della Natività della medesima.
- XI. Nella festa di S. Andrea Apostolo la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 30. di Novembre.
- 3 E' uffizio del Bibliotecario leggere i Brevi Apostolici nelle confagrazioni de' Vescovi, e nelle benedizioni degli Abati coll'autorità Apostolica.
- 4 Autentica le Bolle Arcivescovili, siccome si vede dalle Bolle degli Arcivescovi in diversi tempi.
- 5 Spetta al Bibliotecario nella confagrazione de' Vescovi, e nella benedizione degli Abati il bariletto secondo, giusta le antiche costituzioni.
- 6 Appartiene ancora à lui tenere una delle chiavi dell' Arca, nella quale si custodisce il preziosissimo Corpo di S. Bartolomeo Apostolo, à nome del Capitolo.
- 7 Peso del medesimo è custodire i libri del Coro, e risarcirgli quando bisogna; deve eziandio fare i trapezzi, ò leggi, detti latinamente *tripediti*.
- 8 Appartiene al medesimo haver diligente custodia delle scritture pubbliche, e degli stromenti del Capitolo; essendo gran preggio della nostra Chiesa, dopo tante rovine della Città

tà, havere antichissimi documenti originali di Bolle, istrumenti, e scritture memorabili.

9 Non è lecito al Bibliotecario permettere, che dalla Biblioteca siano estratti libri, o scritture. E perche in altri tempi non se n'è tenuta la sollecita cura, che si doveva, essendo hoggi colla diligenza del moderno Bibliotecario ordinata esattamente, vietiamo sotto pena di scomunica *late sententia*, riservata all'Arcivescovo, che in avvenire indi non si estraiga cosa spettante al Capitolo, senza il consenso del medesimo Capitolo, e con registrarli la scrittura, che si dee estrarre, ed il nome di chi la riceve in un libro co'l giorno, ed anno, nel quale si estra; nè cosa spettante alla nostra Chiesa, senza nostro ordine espresso, e colle cautele accennate.

10 Sarà cura del Bibliotecario, essendo l'Arcivescovo gravemente infermo, di riverentemente avvisarlo, o farlo avvisare dal Confessore, che faccia consegnare l'Inventario delle scritture, a tenore della Costituzione CXXI. del Beato Pio V; che comincia: *Muneris nostri*, la cui osservanza è inculcata nel nostro Concilio Provinciale del 1693. al *Cap. IV. Tit. XV.*

11 Seguita la morte dell'Arcivescovo, se fuori della Città, subito havutane la notizia, se in Città, immediatamente il Bibliotecario con due testimonii suggererà col proprio suggello le scritture esistenti presso l'Arcivescovo, e suoi Ministri, e le metterà in Archivio. Lo stesso farà delle scritture della Cancellaria, che suggererà col suo suggello, e con quello del Cancelliere, e metterà nel medesimo Archivio. Finalmente coll'Archivista in presenza di detti due testimonii suggererà l'Archivio sopradetto con tre suggelli, cioè con quello del Capitolo, col proprio, e con quello dell'Archivista. Fatto il Vicario Capitolare, si farà la consegna di tutto coll'Inventario, assistendo l'Archivista per l'Archivio, e'l Cancelliere per la Cancellaria. Delle scritture, che erano presso l'Arcivescovo, si farà l'Inventario, e suggellate con tre suggelli del Capitolo, del Bibliotecario, e dell'Archivista, si serberanno per l'Arcivescovo successore.

12 Ed acciocchè il Bibliotecario possa adempiere puntualmente quanto si è detto; gli concediamo facoltà di poter procedere colle censure, ed il Capitolo doverà somministrargli il braccio, eziandio della famiglia armata per farlo ubbidire; e ricusando il Capitolo di dargli il braccio, l'Arcivescovo suc-

cessore procederà contra di esso Capitolo, à cagione, che per sua colpa, non sono state assicurate le scritture.

13. In caso di assenza del Bibliotecario, (purchè ella non sia affettata) ed in caso di vacanza del Bibliotecariato, il Capitolo deputerà un Canonico habile per l'adempimento delle cose sudette.

14. Ed affinche le scritture medesime in niuna maniera possano essere dissipate, o distratte, oltre alle pene stabilite nella suddetta costituzione CXXI. del B. Pio V; chi contravverrà, incorra nella pena della scomunica *late sententie* riservata all'Arcivescovo successore.

C A P. X.

Dell'uffizio del Decano.

1. **S**petta al Decano de' Canonici, assente, o impedito l'Arcivescovo, cantare

I. Nella Circoncisione del Signore la messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, al primo di Gennajo.

II. Nella Dedicatione della nostra Chiesa Metropolitana la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, nella Domenica dopò l'Ottava di tutti i Santi.

2. Per ordinario gli appartiene cantare

III. Nella Domenica IV. dell'Avvento la Messa solamente.

IV. Nella festa di S. Tomaso Apostolo la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi a' 21. di Dicembre.

V. Nella festa dello sposalizio della Santissima Vergine la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi a' 23. di Gennajo.

VI. Nel martedì di Pasqua la Messa col Mattutino, le Laudi, e Vespro.

VII. Nel mercoledì delle Rogazioni la Messa solamente, e fa la processione.

VIII. Nel martedì di Pentecoste la Messa col Mattutino, Laudi, e Vespro.

IX. Nella festa di Santa Maria della Neve la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 5. di Agosto.

X. Nel

- X. Nella festa de' SS. Apostoli Simone, e Giuda la Messa, col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, a' 23. di Ottobre.
- XI. Nella commemorazione di tutti i fedeli Defunti (assente, ò impedito l'Arcivescovo, che suole per sua divozione cantar la Messa) la Messa, e Vespro, a' 2. di Novembre.

C A P. XI.

Dell'uffizio del Penitenziere maggiore.

1 **E**ssendo nella nostra Chiesa Metropolitana (per altro dichiarata celebre, famosa, e florida dagli stessi sommi Pontefici Romani, e fra gli altri da Giovanni XIII. e Nicolò V.) il nudo nome di Penitenzieria, non ancora eretta à tenore del sagro Concilio di Trento, Noi col Divino ajuto l'abbiamo istituita, siccome appare dalla nostra Bolla in data de' 12. di Agosto 1692.

2 Dee dunque il Penitenziere, in virtù della erezione, assistere nel suo Confessionale, ancorche non chiamato, in tutti i giorni festivi di precetto, e ne' feriali di Quaresima, e dell'Avvento, ed in tutti quelli, ne' quali vi è concorso di Popolo, precisamente ne' tempi di fiera, e di mercato; e l'assistenza sarà dal nascimento del Sole infino à mezzo dì, se sarà così necessario.

3 Sarà lecito al medesimo, quando siede nel Confessionale, tener in mano una verga, siccome le fù permesso nella fondazione della Penitenzieria à tenor di un Decreto della sagra Congregazione del Concilio in *Ortan.* 15. *Januarii* 1650.

4 Esercitando il suo uffizio, guadagnerà tutte le distribuzioni, frutti, ed emolumenti, come se fosse presente nel Coro, ò nelle altre funzioni. Nè lascerà di amministrar il Sacramento della Penitenza, se non, ò chiamato da noi per l'assistenza, à qualche funzione pontificale, ò pure per intervenire al Capitolo per interessi Capitolari.

Dell'uffizio del Canonico Maestro delle sagre Cerimonie.

1 **A'** Tenor del nostro I. Sinodo Diocesano saranno sempre nella nostra Metropolitana due Maestri delle Cerimonie; uno Canonico da eliggersi dall' Arcivescovo; l'altro Mansionario da deputarsi dal Capitolo, ed approvarsi dall' Arcivescovo.

2 All'uffizio di Maestro delle Cerimonie per lo Canonico, habbiamo assegnato la prebenda particolare, acciocchè, chi sentel' incomodo, senta ancora il comodo.

3 Invigilerà, che le sagre Cerimonie esattamente si osservino; essendoci dichiarati, e dichiarandoci, che i difetti di ciascheduno saranno à lui imputati, se opportunamente non provvederà.

4 Farà la Tabella della distribuzione degli uffizi in tutte le funzioni Ecclesiastiche solenni, come sono Messe, ò Vespri cantati, uffizij della settimana Santa, processioni, e simili: parimente in ciascun sabato affigga la Tabella degli uffizii, come di Eddomadario, Diacono, e Soddiacono, Acoliti, &c. affinchè ciascuno sappia il suo ministero, e non succeda mancanza, ò tumulto. E questa distribuzione si farà otto giorni avanti, deputando gli Uffiziali, e Ministri necessari per esso, con dar loro in iscritto l'uffizio, che doveranno fare, ovvero a' medesimi insegnarlo per maniera, che quando si farà la funzione, siano ben esperti; ed in far la deputazione seguirà la direzione del Prefetto del Coro.

5 Nelle funzioni straordinarie conferirà così coll' Arcidiacono, come con i due Primicerii; a' quali comunicherà la Tabella delle preci nelle processioni.

6 Occorrendo cose ardue, conferirà, bisognando, anche con tutto il Capitolo, e riferirà all' Arcivescovo, acciocchè dopo maturo squittinio le cose seguano senza disturbo.

7 Sarà il detto Maestro delle cerimonie obbligato all'Eddomada (ò ad altre assistenze, essendo Diacono, ò Soddiacono) quando l' Arcivescovo sia assente dalla Città, e gli tocchi *per turnum*. Quando però l' Arcivescovo risiede in Città, sarà esente, per essere questi ministerii incompatibili col suo uffizio.

CAP.

C A P. XIII.

[Dell'uffizio del Canonico Sagrista.]

1 **S**I deputerà ogni anno dall'Arcivescovo un Canonico Sagrista, il quale sarà esente la mattina dal Coro, eccetto dalla Messa conventuale, acciocchè sia tutto intento al buon regolamento della Sagrestia.

2 Haverà a' suoi cenni un sotto-Sagrista, a cui si assegnano annui ducati 25. da' mezzi frutti per suo stipendio.

3 Sarà dal Procuratore de' Mansionarii somministrato hostie, vino, ed ogni altro, che bisogna per la celebrazione.

4 Lo stesso Procuratore riceverà dal Tesoriere la suppellettile messale, così per le messe basse, come per le messe Conventuali feriali, e le consegnerà ogni anno al sotto-Sagrista in presenza del Sagrista maggiore, il quale farà conservare queste nell'Armario, sito nel Segretario, e quelle nell'altro collocato nella Sagrestia comune, o minore; così parimente la biancheria, la quale doverà far lavare allo spesso dal bucardiere, pagato dal Collegio de' Mansionarii.

5 Il Sagrista maggiore haverà cura di riveder allo spesso la sudetta sagra suppellettile, sì per la decente conservazione di essa, come per lo cotidiano risarcimento di quello, che si anderà consumando, acciocchè non si consumi tutta insieme per trascuratezza.

6 Il Sagrista maggiore assisterà continuamente nella Sagrestia col proprio habito canonico, ed adempierà con ogni diligenza il suo uffizio, e l'esenzione s'intenda, quando è in habito, ed in Sagrestia.

7 Terrà esposti in Sagrestia due libri in foglio ben ligati, e grandi à proporzione. Nel primo si registreranno le Messe cantate, ciascheduna per mano di colui, che l'haverà cantato; eccettuate però le Messe cantate dall'Arcivescovo, le quali doveranno esser notate in detto libro per mano del primo Diacono assistente. Nell'altro libro doveranno registrarsi le soddisfazioni delle Messe, che il Capitolo ha di obbligo proveniente da' legati, o da' contratti, o da qualsivoglia altro titolo; e la soddisfazione di esse doverà notarsi in detto libro dagli stessi, che le celebrano nella forma, da Noi prescritta nell'

l'Ed.

l'Editto II. della Pendice del primo nostro Sinodo del 1686; e lo stesso faranno i Mansionarii in un'altro libro. *

8 Sarà peso del Sagrista maggiore di far sottoscrivere ogni mattina ne' suoi luoghi, e nelle forme dovute tutti quelli, che celebrano per obbligo. E se tal uno, che hà obbligo di celebrare, in giorno determinato, non solo egli non celebra, mà ne anche ne haverà commessa la celebrazione ad un'altro, in tal caso faccia celebrare detta Messa da un'altro Sacerdote, al quale debba l'obligato pagare per detta messa bajocchi 15.

9 In detto libro secondo nel fine del registro degli obblighi delle Messe, si doveranno notare parimente le messe manuali, e straordinarie, che vengono *in dies* alla Sagrestia, con farne fare in detto libro, e sotto ciascuna persona l'attestazione di propria mano di que' Sacerdoti, che le haveranno celebrate.

10 Perche la prima Messa, che si celebra nella Cappella del Santissimo, è solito celebrarsi nell'Aurora, il Sagrista maggiore invigilerà, che il sotto-Sagrista, cui spetta, sia pronto per lo comodo della celebrazione, quando suona la Campana grossa al Mattutino.

11 Il Sagrista maggiore disporrà tutte le cose con diligenza à tempo, ed à luogo. Farà, che dopo la Messa Conventuale, vi siano sempre due Messe pianse, e si diranno una dopo l'altra, o almeno dopò l'elevazione della prima si farà uscire la seconda.

12 Non permetterà, che i laici entrino nel Segretario, o nella Sagrestia minore, o nella Sagrestia di S. Barbato; mà occorrendo li sentirà nel vestibolo del Segretario, soddisfacendo loro in poche parole. Se poi accaderà, che bisogni parlare frà Ecclesiastici, si ritireranno in un angolo della Sagrestia di S. Barbato, come luogo distinto dall'altre Sagrestie preparatorie per lo Divino Sacrificio.

13 Nelle dette due prime Sagrestie farà osservare silenzio, sicchè niuno parli in esse ad alta voce; mà quando il bisogno richiede, che si parli, farassi à voce bassa, ed in poche parole.

14 A niuno sarà lecito di passeggiarvi, mà baderà ciascuno à quello, che deve fare; e ciò fatto, non vi si tratterà inutilmente; molto meno vi passeranno i Sacerdoti già parati, anche dicendo il loro uffizio.

15 I Confessori non potranno udire le confessioni, se non nel Segretario, e nella Sagrestia minore, o in quella del Sagra.

graniento, proibendo onninamente il sentirle nella Sagrestia di S. Barbato. Staranno coll'abito corale, e stola, e vicino ad uno de' genuflessorij, ma sedendo, coperti, e parati, come sopra; sotto pena della sospensione *ipso facto* dall'udir le confessioni, riservata all'Arcivescovo.

16 Niuno Sacerdote, Diacono, o Soddiacono si confesserà col Camice già vestito; e molto meno colla pianeta, dalmatica, e tunicella rispettivamente.

17 A niuno Sacerdote sia lecito celebrare coll'habito corto; e che non sia talare, sotto pena della sospensione *ipso facto* riservata all'Arcivescovo.

18 Avverta a non far, che veruno si levi il collare, quando si veste de' sagri paramenti, volendo la Rubrica, che non si debba nè meno levar la Cotta, o il Rocchetto.

19 I Cherici, che servono le Messe, si terranno in silenzio in qualche cantone della Sagrestia; e secondo che i Preti faranno in ordine di vestirsi, si accosteranno modestamente ciascuno al suo per ajutargli a vestire, e successivamente per accompagnarli, e servir loro all'Altare, e per ispogliargli.

20 Il Sagrista maggiore non ammetterà a celebrare la Messa veruno Sacerdote di altra Diocesi, senza licenza *in scriptis*; la quale sarà negata a que', che non haveranno lettere dimissoriali del loro Ordinario, e non anderanno in habito, e tonsura decante a tenore dell'Editto XII. della Pendice del nostro IV. Sinodo Diocesano.

C A P. XIV.

Dell'Vffizio del Teologo.

1 **P**ER concessione di Papa Clemente VIII. (come dalla sua Bolla in data degli 8. di Dicembre 1660.) ad istanza di Massimiliano Palombara Arcivescovo LIII. fù data in perpetuo a' Padri della Compagnia di Gesù di questa Città una delle trêta porzioni Canonicali, cō obbligazione di mantenere un Teologo, che legga la Sagra Scrittura (quale prima a piacere dell'Arcivescovo leggevasi, hora da un Regolare, ed hora da un altro) nella Metropolitana, siccome da quel tempo in quà si è praticato.

2 La porzione, che hoggi si dà al detto Collegio, per ragione

D

gion

gion del Teologo accennato, per transazione fatta tra'l Capitolo, e'l Collegio; è di ducati venti in danaro, e di 40. tumo-
la di grano.

3 Dee per tanto il detto Teologo fare la lezione della scrittura immediatamente dopo Vespri, o Compìeta nella Chiesa Metropolitana dal Pulpito, eziandio per utilità del Popolo una volta la Settimana, o di Domenica, o di festa, se la Domenica sarà impedita in quella settimana.

4 Per la solita vacanza gli permettiamo il cessare per dodici lezioni, sicchè siano almeno quaranta l'anno: e mancando per suo difetto, debba esser puntato per rata, e la puntatura anderà a beneficio della Sagrestia.

5 Dee il Teologo leggere i libri storici della Sagra Scrittura, spiegando il testo letteralmente prima, e poi tropologicamente, ma di passo in passo, non già prendendo la Scrittura per tema, e poi facendo una predica intera sopra qualsivisa materia; perciocchè questo farebbe non ispiegar la Scrittura, ma far le prediche dell'Avvento, o della Quaresima, per le quali non è necessario mantenere il Teologo.

C A P. X V.

Della distribuzione degli Ordini Canonicali.

1. **D**Ovendo i Canonici col Vescovo celebrante rappresentare nella Chiesa militante i diversi ordini della Gerarchia della Chiesa trionfante, nel nostro primo Sinodo Diocesano fu da noi stabilita la distribuzione degli ordini Canonicali, a tenore de' decreti del Sagro Concilio di Trento, e della Sagra Congregazione interprete dello stesso Concilio; ed essendoci intervenuto, non solo il consiglio, ma il consenso de' nostri Canonici, facendo perpetuo statuto, siccome qui di nuovo stabiliamo in perpetuo, che di 27. Canonici, comprese anche le Dignità, le sei Dignità, e gli undici più antichi Canonici siano, e debbano essere dell'ordine Presbiterale; degli altri diece i sette penultimi siano dell'ordine Diaconale, secondo la forma de' Sagri Canoni, ed i tre ultimi dell'ordine Soddiaconale.

2 Questi tre Ordini saranno perpetui in quanto alla distribuzione, non in quanto alle persone, imperciocchè venendo pro-

provveduti nuovi Canonici, gli altri, ò Soddiaconi, ò Diaconi, passeranno all'ordine, ò Diaconale, ò Presbiterale da per se stessi, e di lor diritto, senza altra dichiarazione.

3 I Canonici Diaconi, e Soddiaconi nel sedere faranno un'ordine distinto da' Preti per maniera, che nello stallo, che hora è l'ultimo, sederà il primo Diacono, e gli altri successivamente nella parte superiore; ed appresso di questi i Soddiaconi, sicchè venga l'ultimo Soddiacono di ciaschedun lato à star vicino all'ultimo Prete del suo lato.

4 De' sudetti adunque sette Diaconi, e trè Soddiaconi ciascuno à vicenda, cioè un Diacono, ed un Soddiacono assisteranno al Canonico, che solennemente celebrerà, siccome usavasi ab antico, benchè con altro ordine. Si eccettuano però i due primi Diaconi, i quali debbono assistere al Trono.

C A P. XVI.

Dell'Vffizio de' Canonici.

1 **S**petta a' Canonici celebrare le Messe Conventuali l'uno dopo l'altro, che si dice *per turnum* in tutte le Domeniche dell'anno (eccetto le assegnate di sopra) nelle quali Domeniche canteranno la Messa solamente col Vespro; quando però il Vespro è di qualche Santo doppio celebrato nella stessa Domenica, benchè si faccia à *Capitolo* di un' altro Santo doppio, che si celebra nel giorno seguente: mà quando il Vespro interamente è di un Santo doppio, che si celebra da' Mansionarij nella feria seconda seguente (ancorche siano Domeniche dell' Avvento, ò di Quaresima) in tal caso si canterà il Vespro dal Mansionario eddomadario con due assistenti, con quattro candele, e colla musica per cagione della festa.

2 Oltre alle dette Domeniche sono loro assegnate le feste seguenti.

G E N N A J O.

I. **N**ella festa di S. Giovanni Crisostomo Pontefice, e Confessore, e Dottor della Chiesa, la Messa col primo, e secondo Vespro, il Mattutino, e le Laudi, (posto che non si celebri la Messa dall' Arcivescovo, secondo la pia volontà del nostro Predecessore Mon-

D 2 signor

signor Arcivescovo Foppa) a' 27. di Gennajo. Così si osserverà nelle seguenti feste, se non sarà notato altrimenti. *FEBBRAIO.*

- II. Nella festa di S. Biagio Pontefice, e Martire, Protettore della nostra Città, a' 3. del mese.

MARZO.

- III. Nella festa di S. Tomaso d'Aquino del nostro Ordine de' Predicatori Dottor della Chiesa, e Protettore della Città, a' 7. del mese.

APRILE.

- IV. Nella festa di S. Marco Vangelista, a' 25. del mese.

MAGGIO.

- V. Nella festa di S. Giuvenale Martire Protettore della Città, a' 2. del mese.

- VI. Nell' Apparizione di San Michele Arcangelo Protettore della Città, a' gli 8. del mese.

- VII. Nella festa di S. Liberatore Pontefice, e Martire a' 15. del mese.

GIVGIO.

- VIII. Nella festa di S. Barnaba Apostolo a' gli 11. del mese.

- IX. Nella festa di S. Antonio da Padova Protettore della Città, a' 13. del mese.

- X. Nella Traslazione di S. Bartolomeo Apostolo dall'India a Lipari, a' 17. del mese.

- XI. Ne' giorni fra l'ottava del Corpo di Cristo, eccetto la Domenica.

LUGLIO.

- XII. Nella festa di S. Apollonio Pontefice, e Confessore, Predecessor nostro, agli 8. del mese.

- XIII. Nella festa de' sette Fratelli Martiri, a' 10. del mese.

- XIV. Nella festa di S. Anna a' 26. del mese.

- XV. Nella festa di S. Pantaleone Martire, a' 27. del mese.

- XVI. Nella festa di S. Ignazio di Loiola Confessore, Protettore della Città, a' 31. del mese.

AGOSTO.

- XVII. Nella festa di S. Donato Vescovo, e Martire, Protettore della Città, a' 7. del mese.

- XVIII. Nella festa di S. Cassiano Pontefice, e Confessore nostro Predecessore, a' 12. del mese.

- XIX. Nell'ottava dell'Assunzione della Beatissima Vergine, a' 22. del mese.

XX.

XX. Nella Traslazione di S. Mercurio Martire Protettore della Città, a' 26. del mese.

SETTEMBRE.

XXI. Nell'ottava di S. Bartolomeo Apostolo, al primo del mese.

XXII. Nell'ottava di S. Gennajo Pontefice, e Martire nostro Predecessore, a' 26. del mese.

OTTOBRE.

XXIII. Nella festa de' SS. Festo Diacono, e Desiderio Lettore della nostra Chiesa Metropolitana Martiri, a' 3. del mese.

XXIV. Nella festa di San Francesco di Assisi Confessore, a' 4. del mese.

XXV. Nella festa di S. Tammaro Pontefice, e Confessore, nostro Predecessore, a' 15. del mese.

XXVI. Nella festa di S. Luca Vangelista, a' 18. del mese.

XXVII. Nella Traslazione di S. Gennajo Pontefice, e Martire, a' 23. del mese.

XXVIII. Ne' cinque giorni fra l'Ottava del Sinodo delle Litanie nel medesimo mese la Messa solamente, essendoci però presente l'Arcivescovo, e non altrimenti.

NOVEMBRE.

XXIX. Nell'Anniversario de' Vescovi, ed Arcivescovi defunti la messa solamente.

XXX. Nell'Anniversario delle Dignità, e Canonici defunti la messa col vespro.

XXXI. Nella Traslazione delle Sagre Reliquie, che si conservano sotto l'Altare maggiore della nostra Metropolitana, a' 10. del mese.

XXXII. Nell'ottava della Dedicazione della nostra S. Chiesa Metropolitana.

XXXIII. Nella festa di S. Doro Pontefice, e Confessore nostro Predecessore, a' 20. del mese.

XXXIV. Nella festa di S. Felicità Martire, a' 23. del mese.

XXXV. Nella festa di S. Mercurio Martire Protettore della Città, a' 25. del mese.

DICEMBRE.

XXXVI. Nella festa di S. Francesco Saverio Confessore Protettore della Città, a' 3. del mese.

XXXVII. Nella festa di S. Niccolò Pontefice, e Confessore, a' 6. del mese.

XXXVIII.

XXXVIII. Nella vigilia della Natività del Signore la messa solamente, a' 24. del mese.

XXXIX. Nella festa de' SS. Innocenti, a' 28. del mese.

XL. Nella festa di S. Silvestro Pontefice, e Confessore, a' 31. del mese.

XLI. Nell'Anniversario della elezione dell'Arcivescovo.

XLII. Nell'Anniversario dell'Arcivescovo ultimamente defunto la messa solamente.

3. Canteranno inoltre le messe straordinarie seguenti

XLIII. Nelle altre feste de' Santi, che in avvenire potranno forse esser annoverati tra' Santi Protettori della Città.

XLIV. In que' giorni, ne' quali si fanno le processioni in tempo di qualche Giubileo, o in occasione di pestilenza, di guerra, e di cose simili, ed eziandio per la elezione del Sommo Pontefice, o dell'Arcivescovo, occorrendo la vacanza della Sede Romana, o della Beneventana.

XLV. Nel giorno della deposizione, o sepoltura di qualche Dignità, o Canonico, ancorche defunti fuori di Diocesi, quando però per la Dignità non voglia cantare qualche Dignità.

4. Negli altri giorni non espressi canteranno *per turnum* i Mansionarij.

5. Nella Domenica delle Palme, e nel Venerdì santo canteranno la Passione del Signore tre Canonici: negli altri giorni i Mansionarij giusta la Tabella da farsi dal nostro Canonico Maestro delle Cerimonie.

6. Il Canonico, che celebrerà nella Domenica, dee ancora celebrare nelle feste, ed in altri de' giorni predetti occorrenti in quella settimana, ed a niuno assegnati.

7. Il Canonico eddomadario, benché non haverà celebrato nella Domenica, o in altro giorno della sua eddomada per la festa in esso occorrente assegnata ad altri, celebrerà nondimeno nelle altre feste predette occorrenti in quella eddomada; e se in quella non occorrerà festa, canterà nell'eddomada seguente.

8. I Canonici Diaconi (eccetti i due primi, che assisteranno a Noi nel Soglio, nelle Ordinanze, nella Cresima, nelle Consagrazioni, ed in altre funzioni somiglianti) debbono ministrare

nistrare nell'uffizio di Diacono , ed i Canonici Soddiaconi nell'uffizio di Soddiacono à Noi , ovvero ad altri Vescovi esteri celebranti pontificalmente nella Metropolitana, ed alle Dignità , ò a' Canonici , che cantano la messa, e non altrimenti.

9 Nelle processioni straordinarie anderà dopo la processione vestito con Piviale quel Canonico , al quale in quella eddomada farà toccato cantar la messa *per turnum*.

10 Nelle straordinarie esposizioni del Sacramento, ò nelle 40. hore , darà la benedizione (non facendo la funzione l'Arcivescovo) la Dignità , ò Canonico, à cui in quel giorno appartiene dir la messa , ò il vespro ; e s'è giorno feriale , il Canonico eddomadario, assistito da due Mansionarij vestiti con Piviali.

11 Il Canonico , che farà l'uffizio tanto nel mattutino, quanto nel vespro , haverà nella sua sede il cuscino, su'l quale sederà , ed avanti di sè haverà su lo scabello un tapeto sopra un'altro cuscino , se pure non haverà il leggio adornato , sopra il quale si metterà il libro , à tenore del Cerimoniale de' Vescovi.

12 Occorrendo , che la Dignità , ovvero il Canonico, che dee celebrare , si trovasse impedito, la Dignità dee sostituire un'altra Dignità , ed il Canonico un' altro Canonico : e se avverrà , che la Dignità per giusto motivo non potrà adempiere le veci della Dignità, allhora solamente sia lecito sostituirsi un Canonico . Mà se la Dignità non curerà di lasciar sostituto , allhora la seguente Dignità dee celebrare per la Dignità antecedente , ed il Canonico per lo Canonico mancante ; ed il Procuratore del nostro Capitolo gli pagherà tre carlini , che dee poi nelle cedole mettere à conto di quella Dignità , ò Canonico , che sarà mancato dalla celebrazione.

13 Quegli però , che sottometterà nel luogo del mancante, dee cantare il primo , e secondo vespro ancora , col mattutino , e colle laudi , posto che la festa ciò richiegga : nè haverà detti carlini trè , se non compiuto tutto l'uffizio sopradetto.

14 I Canonici , che debbono assistere , se faranno impediti , possono ancora sostituire altri ; mà se ciò non faranno , il Procuratore del medesimo nostro Capitolo pagherà carlini due à ciascheduno di que' Canonici , che suppliranno l'uffizio dell' assistenza à conto de' mancanti , e nelle cedole di questi ne farà lo scomputo.

15 Se qualche Canonico, à cui tocca l'assistenza, mancherà, il seguente Canonico presente nella Chiesa dee supplire le veci del mancante, ed à questi il Procuratore pagherà i predetti due carlini, come sopra. Mà se il mancante sarà stato legittimamente impedito, doverà supplire l'altro con ordine successivo, per maniera, che suppliscano sempre i primi nell'ordine. Se poi mancherà l'ultimo, dee succedere il penultimo, e mancando questi, il precedente al penultimo, e così gli altri. Questo si osserverà parimente nel cantare la messa. Non sono scusati da questo servizio nè gli assenti, nè gl'infermi, nè gl'impediti come si voglia, purché in quel tempo guadagnino le cotidiane distribuzioni.

C A P. XVII.

Delle opere di pietà solite à praticarsi da' Canonici.

1. **A**lcune lodevoli usanze del nostro Capitolo di somma edificazione, non solo approviamo, ma ancora desideriamo perpetuare ne' presenti Capitolari.

2 Quando adunque accaderà, che s'infermi qualche Canonico, subito il Capitolo trasmetterà due Canonici, che adempiano l'ufficio della fraterna carità, visitando in nome di tutti il Canonico infermo; ed occorrendo ch'egli sia bisognoso, gli faranno prontamente somministrare quanto gli farà bisogno dal Canonico Procuratore, il quale poi si ritirerà la somma sborsata nella cedola del Canonico infermo, à cui l'hà somministrata.

3 Se l'infermo si riaverà dal male, ed haverà bisogno di stare assente dalla Chiesa, si presenterà in Capitolo, e dal medesimo haverà il tempo della convalescenza, come si dirà nel *Cap. XXI. della Puntatura*; e questo tempo non dee eccedere più di dieci giorni; mà suole poi prorogarsi dallo stesso Capitolo à misura del bisogno.

4 Lodiamo finalmente la pietà solita ad usarsi dal nostro Capitolo cō gli esteri Sacerdoti, (purché siano fuori della nostra Diocesi, e Provincia) i quali cōvengono à visitare la nostra S. Chiesa Metropolitana, ed i sagri limini di S. Bartolomeo Apostolo nostro principal Protettore, à ciascuno de' quali, quando habbiano havuto dal nostro Tribunale la licenza di

cele-

celebrare, onde costì essere Sacerdoti, suole il Procuratore dare due carlini di limosina. Il che sempre hà seguitato à fare il nostro Capitolo con meritata lode, benchè siano stati numerosi i Sacerdoti, e quantunque habbia egli patito nelle rendite eccessive jatture prima dopo la pestilenza del 1656., ed ultimamente dopo il Tremuoto del 1688.

C A P. XVIII.

Delle rendite delle Dignità, e de' Canonici.

1 **L**E Prebende sono sei, giusta il numero delle Dignità; oltre à quelle del Penitenziere, e dell'uffizio del Maestro delle Cerimonie Canonico.

2 La prebenda Arcidiaconale consiste, come appresso.

In censi in danaro duc. 104.

In Decima personale in danaro nelle Terre del Colle, Cer cello, e Castelpagano. duc. 11. gr. 50.

In censi in grano. tum. 121.

In Affitti di Masseria. tum. 120.

In Quarte in grano, che riceve dalle Terre sudd. tu. 175.

Sono in tutto tum. 416.

che ridotti in danaro un'anno per l'altro à carlini sette il tumolo, sono duc. 291. gr. 20.

In Orzo, e Marzatici, che riceve per Quarta dalle sudd. Terre tum. 50. che ridotti in danaro à carlini 4. il tum. sono duc. 20.

Rendite in tutto duc. 426. gr. 70.

Pesi

Per ispoglio, e galere. duc. 7. gr. 76.

Restano netti duc. 418. gr. 94.

3 La prebenda dell'Arciprete consiste, come sotto

In censi in danaro duc. 78. gr. 97. ca. 6.

In censi in grano tum. 134. che ridotti in danaro un'anno per l'altro à carlini sette il tumolo, sono duc. 128. gr. 80.

Rendite in tutto duc. 207. gr. 77. ca. 6.

E

Pesi,

Pesi, oltre agli altri numerati nel Cap. V.

Quarta Arcivesc. in grano tum. 2. in danaro duc. 1. gr. 40.

Spoglio, e galere. duc. 5. gr. 81.

Al Parroco di S. Maria. duc. 10.

Al Capitolo. gr. 70.

sono duc. 17. gr. 91.

Restano netti duc. 189. gr. 86. ca. 6.

4 La prebenda del Primicerio primo consiste, come siegue

In censi in danaro. duc. 29. gr. 70.

In grano tum. 8. à carlini sette il tumulo, come sopra
duc. 5. gr. 60.

In tutto sono duc. 35. gr. 30.

Pesi

Spoglio, e galere. gr. 80.

Al Parroco di S. Maria. duc. 3.

sono duc. 3. gr. 80.

Restano netti duc. 31. gr. 50.

5 La prebenda del Primicerio secondo consiste

In censi in danaro. duc. 20. gr. 97. ca. 6.

In grano tum. 9. à carlini sette il tumulo come sopra
duc. 6. gr. 30.

Per una libra di cera. gr. 30.

Per lo quindennio ogni anno. duc. 1.

In tutto sono duc. 28. gr. 57. ca. 6.

Pesi

Spoglio, e galere. gr. 60.

Restano netti duc. 27. gr. 97. ca. 6.

6 La prebenda del Tesoriere consiste

In censi in danaro duc. 36. gr. 18.

In grano tum. 20. e mezzo à carlini sette il tumulo, co-
me sopra. duc. 14. gr. 35.

In tutto sono duc. 50. gr. 53.

Ha-

DEL CAPITOLO BENEV.

35

Haverà in oltre à suo tempo le rendite del beneficio di S. Niccolò Turris paganorum, unito à questa prebenda, che frutta presentemente duc. 28.

Pesi, oltre agli altri numerati nel Cap. VIII.

Cattedratico per gli beneficii uniti di S. Giovanni in Pino, S. Angelo, S. Maria del Sangue, e S. Maria trigin-
ta annorum in Ceppaloni duc. 1. gr. 10.

Più per lo beneficio di S. Felicità in S. Leucio gr. 20.

Spoglio, e galere gr. 78.

Al Parroco di S. Maria duc. 2. gr. 50.

sono duc. 4. gr. 58.

Restano netti duc. 45. gr. 95.

7 La prebenda del Bibliotecario consiste

In censi in danaro duc. 61. gr. 50.

In censi in grano tum. 49. che ridotti in danaro à ragione di carlini sette il tumulo, come sopra, sono duc. 34. gr. 30.

In tutto sono duc. 95. gr. 80.

Pesi, oltre agli altri numerati nel Cap. IX.

Cattedratico per lo beneficio di S. Antonio da Padova in Tuori gr. 50.

Per S. Maria dell'Arco in S. Angelo à Cancelli gr. 50.

Spoglio, e galere duc. 2. gr. 64.

sono duc. 3. gr. 64.

Restano netti duc. 92. gr. 16.

8 La prebenda del Penitenziere consiste

In affitto di un territorio di Santo Spirito in Paduli di tum. 176. duc. 16. gr. 66. cav. 8.

Pesi

Cattedratico per lo suddetto beneficio gr. 50.

Spoglio, e galere gr. 79. ca. 6.

sono duc. 1. gr. 29. ca. 6.

Restano netti duc. 15. gr. 37. ca. 2.

E 2

9 La

- 9 La prebenda dell'ufficio del Maestro di Cerimonie consiste, come appresso.

In censi in danaro. duc. 17. gr. 70.

In grano tum. 10., e mezzo à carlini sette il tum. come sopra, duc. 7. gr. 35.

In tutto sono duc. 25. gr. 5.

Pesi

Cattedratico per gli benefici di S. Felice, e S. Andrea in Monte calvo. duc. 1.

Spoglio, e galere. gr. 78.

sono duc. 1. gr. 78.

Restano netti duc. 23. gr. 27.

- ro Le rendite Capitolari avanti il Tremuoto del 1688. im-
portavano ducati 2022. gr. 94.

Perduti per cagione del detto Tremuoto duc. 352. gr. 14.

Restarono duc. 1670. gr. 80.

Ricuperati dopo il Tremuoto per gli stabili rinvestiti
duc. 232. gr. 19.

Perduti per compimento della suddetta somma di
duc. 2022. gr. 94. duc. 119. gr. 95.

Accresciuti cō gli Anniversarii fondati da Noi. duc. 269.

Più per legato dell'Arciprete di S. Giorgio della montagna Abata Andrea Vollari, fatto in questo anno. duc. 7. gr. 60.

Sono attualmente le rendite duc. 2179. gr. 59.

Per gli suddetti duc. 119. gr. 95. perduti, vi sono attualmente 47. stabili di case in dominio, da riconcedersi, da' quali prima del Tremuoto se n'esiggevano di canone annui duc. 68. gr. 90.

- 11 Le rendite adunque presenti, che annualmente si dividono fra le Dignità, e Canonici, sono le seguenti.

Censi in danaro de' beni stabili. duc. 1096. gr. 99.

Censi in grano tum. 910. in danaro à ragione di carlini sette il tum. come sopra duc. 637.

Legati pii. duc. 139.

Legato di Monsignor Arcivescovo Foppa duc. 20.

Le-

Legato del quondam Arciprete de Sanctis duc. 10,

Fondazione di 20. Anniversarii fatta da Noi duc. 269.

Legato ultimamente fatto dal suddetto Arciprete Vol-
lari. duc. 7. gr. 60.

In tutto sono duc. 2179. gr. 59.

Per le suddette entrate hà il Capitolo ogni anno obbli-
gazione di soddisfare

Messe plane num. 811.

Aniversarii cantati num. 23.

Pesi annui del detto Capitolo

1 Cattedratico. duc. 13. gr. 50.

2 Quarta Arcivescovile tum. 12. di grano à carlini set-
te il tum. come sopra duc. 8. gr. 40.

3 Spoglio, e galere. duc. 43.

4 Quindennio un' anno per l'altro duc. 13. gr. 50.

5 Porzione teologale transatta co' Padri Gesuiti in
ducati 20., ed in grano tum. 40. che sommano
ducati 48.

6 Procura. duc. 10.

7 Provvisione all' Avvocato. duc. 4.

8 Cere nelle due Processioni del Santissimo, ed altre
straordinarie; associazione de' Canonici defunti;
carboni, ed altre spese, secondo il calcolato dell'
anno ultimamente scorso. duc. 82.

sono duc. 222. gr. 40.

Quali duc. 222. gr. 40. dedotti dalla somma suddetta di
duc. 2179. gr. 59. d'introito.

Restano netti duc. 1957. gr. 19.

12 Divisione de' suddetti duc. 1957. gr. 19.

Al Collegio de' Mansionarii per le due porzioni Cano-
nicali, non partecipando de' legati pii, detti di sopra,
eccetto del legato del quondam Arciprete de Sanctis,
spettano duc. 104. gr. 93. c. 8., e due terzi.

A' 26. Canonici spetta per ciascheduno, compresa anche
la porzione de' legati pii, con peso di Messe n. 30. per
ciascheduno, oltre agli Anniversarii n. 23. la somma di
duc. 68. gr. 63. cav. 10., e sette noni, che fra tutti 26.
importano. duc. 1784. gr. 61. ca. 4., e 5. noni.

Al-

All'ultimo Canonico, cioè al vigesimo settimo, spetta no per sua porzione duc. 67. gr. 63. ca. 10. e 7. noni, per cagione della fundazione degli Anniversarii n. 20. fatta da Noi, in virtù della quale gli pervengono soli ducati 9. quando à gli altri ne vengono 10: e questi hà anche l'obbligazione di Messe num. 30. e l'una, che resta per complimento del num. 81. si celebra per giro.

Qual divisione fa la somma suddetta di duc. 1957. gr. 19.

C A P. XIX.

Delle distribuzioni cotidiane.

1 **T**utta la suddetta somma di ducati mille novecento cinquantasette, e grana diciannove in danaro, ed in grano sono distribuzioni cotidiane, le quali si distribuiscono nella maniera seguente.

2 Nel fine dell'anno, cioè ad Agosto, quando maturano l'entrate, di tutto il danaro si fa un libro generale, e si divide in ventinove porzioni, per ventisette Canonici, e per le due parti, che spettano a' Mansionarii; e questa divisione si fa da due Deputati del Capitolo coll'assistenza del Bibliotecario. Delle quali porzioni in danaro si prende ciascheduno la sua secondo l'anzianità de' Canonici, essendo tutto il danaro esigibile: ed occorrendo, che taluno tanto Canonico, quanto Mansionario non volesse prenderli la cedola de' danari, in tal caso dirà al Procuratore, che prenda la cedola in suo nome dal libro, ed il Procuratore è tenuto fare l'esazione con questa condizione, che debba pagare la metà della cedola al primo di Ottobre, e l'altra metà al primo di Marzo.

3 Il grano parimente si divide nel mese di Luglio da' medesimi Deputati del Capitolo coll'assistenza del Bibliotecario in 29. porzioni, per la ragione detta di sopra: le cedole però si danno à sorte; e con tutto ciò chi non volesse l'incomodo di esigerla, può farla esigere dal Procuratore del Capitolo, il quale è à questo obbligato, purché si rinunci la cedola fra il termine di tre giorni: e'l Procuratore dee dare tutta l'intera cedola esatta al primo di Settembre.

4 Se poi occorresse, che, ò nell'una, ò nell'altra cedola, cadesse qualche partita decotta, il Canonico, ò il Procuratore, à cui spetterà, fatte le diligenze giuridiche, ed à tempo debito, la rappresenterà al Capitolo; e conosciutosi essere la partita veramente decotta, si doverà bonificare dalla massa generale,

5 Fatta la divisione, prima che si distribuiscano le cedole, doveràno i Pùtatori presentare i libri de' punti di ciascun mese a' Deputati suddetti, assistendoci il Bibliotecario; e cõputate le mancanze, queste si sumeranno dalle cedole de' mancanti, accrescendosi agl'interessenti, che le han guadagnate à tenore di quello, che soggiugneremo nel *Cap. della Puntatura*.

6 Oltre alla distribuzione suddetta da farsi nel fine dell'anno, evvi la distribuzione presentanea di tre Anniversarij; cioè a' 27. di Gennajo nel dì di S. Giovanni Crisostomo per legato della chiara memoria di Monsignor Arcivescovo Foppa, nostro Predecessore; ed a' 26. di Maggio festa di San Filippo Neri per legato del medesimo, il quale vuole, che si distribuiscano dieci ducati per ciaschedun Anniversario a' soli presenti in Coro, e non altrimenti; e che così al Celebrantè, come al Diacono, e Soddiacono debba darsi la porzione doppia. Il terzo Anniversario è per legato del fu Arciprete de Sanetis à 31. di Gennajo, con espressa condizione, che de' dieci ducati debbano darsi due porzioni, anche a' Mansionarij, che saranno presenti in Coro.

7 Per gli altri 20. Anniversarij fondati da noi si farà eziandio la distribuzione frà gl'interessenti; quelle però de' mancanti non si accresceranno agl'interessenti, mà si applicheranno à beneficio della Sagrestia, giusta lo stromento rogato nel Sindo dal Notar Giuseppe di Pompeo a' 29. di Ottobre 1693.

8 Ordiniamo, ed espressamente contandiamo, che le distribuzioni de' non interessenti non possano donarsi, rimettersi, condonarsi, transiggersi, ò per qualsivoglia collusione, concedersi, sotto qualsisia pretesto agli stessi non interessenti. Chi ardirà di donare, rimettere, condonare, transiggere, ò in qualsivoglia modo concedere le dette distribuzion, come sopra, pagherà il doppio à beneficio della Sagrestia, senza remissione; e chi riceverà tali distribuzioni, sia obbligato à restituirle.

9 Benchè i Canonici, e Mansionarij nel tempo della loro legittima vacanza non debbano essere puntati, non è però lecito

cito, che essi partecipino delle distribuzioni degli altri assenti, perchè queste debbono accrescersi a' veri interessanti, non à quelli, che per indulto, benchè legittimo, sono assenti; ed acciocchè questo abuso si tolga via, ed affatto si sbarbichi, i controventori incorreranno nella pena del doppio da applicarsi à beneficio della Sagrestia.

CAP. XX.

Del servizio Divino.

1 **I** Canonici godano della loro Canonica Vacanza, la quale non possano prendere continuamente nel tempo dell'Avvento, e della Quaresima, senza permissione dell'Arcivescovo, ò del suo Vicario; nè possano valersene ne' giorni di prima Classe, ed in quelli, in cui celebra, ò assiste l'Arcivescovo; non essendo conveniente, che stando noi assistenti, il Coro sia da pochi Canonici servito.

2 L'eddomada si fa da' Canonici, salvo le Dignità, ed il Decano, come si è detto negli uffizj di ciascheduna Dignità. L'eddomada non assegnata a' Canonici, si fa da' Mansionarj *per turnum.*

CAP. XXI.

Della Puntatura, e Puntatori.

1 **E** Liggasi un Puntatore dal Capitolo, oltre all'altro da deputarsi dall'Arcivescovo. Amendue haveranno il loro libro, dove noteranno rigorosamente i punti delle mancanze; ed oltre à queste, punteranno tutti que', che nel tempo, in cui si celebrano i divini uffizj, staranno in Sagrestia, ò in altro luogo fuori del Coro, (siano coll'habito Corale, ò senza) eziandio per confessare, eccetto il Penitenziere; siccome anche coloro, che ciarlano, leggono scritture, scrivono, ò fanno altre cose impertinenti, ò che dicono l'uffizio sotto voce, e non unitamente con gli altri, dovendosi questi tali riputare, come assenti. Se i Puntatori faranno in ciò negligenti, incorreranno in gravi pene à nostro arbitrio, oltre à che saranno obbligati in coscienza restituire ciocchè avvertentemente lasciano di puntare.

2 E per

2 E perchè il Prefetto del Coro non dee dare ad alcuno licenza di uscire dal medesimo Coro, se il motivo non è legittimo; il Puntatore non lasci in conto alcuno di puntare quelli, che ne partono senza tal motivo, o non intervengono senza cagione legittima.

3 Questa legittima cagione si doverà conoscere dal Prefetto del Coro, e dal Deputato da Noi, ed approvata da essi, sarà ammessa da' Puntatori. E perchè alcuni sotto pretesto d'indisposizioni attendono a' loro negozj, anche fuori di Città, niuna scusa somigliante si ammetta, se il Medico con fede giurata non attesti esser taluno ritenuto da febbre in letto, o haver male, che lo necessiti a non poter venire in Coro. I Puntatori, che altrimenti ammetteranno le scuse, incorreranno in gravi pene a nostro arbitrio.

4 Dichiariamo esser frivole, e di niun momento le scuse di dolor di capo, e di stomaco, e molto più quella di dover prendere medicina per la purga, potendo in queste occorrenze il Canonico valersi del tempo della vacanza, permesso dal Sagro Concilio di Trento.

5 In caso poi di vera infermità, attestata dal Medico, siccome si è detto, subito che il Canonico potrà uscir di casa, anderà a dirittura alla Chiesa, e si presenterà al Capitolo, dimandando, se bisognerà, il tempo, detto della convalescenza: se farà altrimenti, sia puntato per tutto il tempo dell'infermità, siccome fin hora si è osservato nella nostra Metropolitana.

6 Se in tempo, che il Canonico gode la convalescenza, accaderà qualche associazione de' Defunti, non possa il medesimo intervenire, altrimenti sia puntato per tutto il tempo, che l'hà goduta, e non possa seguitare a goderla.

7 Ed acciocchè puntualmente questo importante uffizio de' Puntatori si eserciti, il nuovo Puntatore, frà otto giorni dopo l'elezione, debba presentarsi a Noi per dare il giuramento di esercitare il suo uffizio colla fedeltà dovuta, e prescritta.

8 Ed affinchè il Coro sia ben servito, ordiniamo, che la puntatura si distribuisca nella seguente maniera.

I punti saranno dieci, ed importeranno un carlino.

Per lo Mattutino due grana.

Per le Laudi uno, e mezzo.

F

Per

Per Prima mezzo.

Per Terza uno.

Per la Messa due.

Per Sesta mezzo.

Per Nona mezzo.

Per Vespro uno.

Per Compieta uno.

Quando vi saranno due Messe Conventuali, uno per ciascheduna.

9 Il punto si perde da chi non si trova in Coro, prima che finisca il primo Salmo, e nella Messa, prima che finisca l'Hinno Angelico; e da chi esce prima, che non sia detto *Fidelium anima*, & c. di quell'ora, ò *Requiescant in pace*. E chi mancherà dalla predica, ò dalla lezione della Scrittura *post Vesperas* li giorni festivi, sia puntato di due altri punti per ciascheduna volta, purchè manchi senza legittima causa, da approvarsi come di sopra.

10 I Puntatori per adempiere fedelmente il loro uffizio, non debbono esser assenti dal Coro, mentre si cantano le hore canoniche, e le messe; ed occorrendo loro necessità di star assenti, debbono ottener licenza, ò dall' Arcivescovo, ò dal Prefetto del Coro, purchè siano in loro vece deputati altri Canonici, che fedelmente adempiano le parti loro, siccome stà decretato nel nostro Concilio Provinciale *Tit. IX. de offic. Sacristæ, & Custodis, atque Punctatorum Cap.V.* e per buon regolamento de' libri, si collazioneranno ogni settimana fra ambedue i Puntatori,

C A P. X X I I.

Delle Hore da cominciarfi gli Vffizj Divini.

1 **P**Prima delle hore, da assegnarsi nella seguente Tabella, sarà peso di chi hà cura delle campane, sonare per lo spazio di un quarto di hora il mattutino, dopo il qual suono si aspetterà un' altro terzo d' hora, affinchè si ragunino tutti i Canonici, e Ministri in Chiesa; e poi all' hora della Tabella si entrerà subito in Coro, e s'incominceranno cónninamente i Divini Vffizj, sonata prima la campanella per ordine del Prefetto del Coro. Ogni volta, che si devierà dalla Tabella,

beila, s'incorrerà nella pena di un ducato, da pagarsi dalla
massa Capitolare; onde per non errare, si terrà sempre fissa
in Sagrestia.

TABELLA,

*In cui si distribuiscono le hore da entrar in Coro à celebrare
i Divini Vffizj.*

1 Gennajo. Dal primo fino a' 15. il Mattutino comincerà
ad hore 15. e mezza. La Messa cantata ad hore 17. e mezza.

Da' 15. fino à Febbrajo il mattutino ad hore 15. La messa
cantata ad hore 17.

Il Vespro ne' giorni festivi ad hore 21. ne' giorni feriali ad
hore 20. e mezza; e durerà alla stessa hora fino à Pasqua di
Resurrezione. Nella Quaresima la Compieta sonerà dopo le
21. hore.

2 Febbrajo fino a' 15. il mattutino ad hore 14. e mezza.
La messa cantata ad hore 16. e mezza.

Da' 15. fino à Marzo il mattutino ad hore 14. La messa
cantata ad hore 16.

3 Marzo fino a' 15. il mattutino à 13. e mezza. La messa
cantata à 15. e mezza.

Da' 15. fino ad Aprile il mattutino a' 13. La messa canta-
ta a' 15.

4 Aprile fino a' 15. il mattutino a' 12. La messa canta-
ta a' 14.

Da' 15. fino à Maggio il mattutino ad 11. La messa can-
tata a' 13.

Il Vespro ne' giorni festivi ad hore 20. e mezza; ne' feriali
ad hore 20. e durerà per tutto Dicembre.

5 Maggio fino a' 15. il mattutino ad hore 10. e mezza.
La messa cantata à 12. e mezza.

Da' 15. fino à Giugno il mattutino a' 10. La messa can-
tata a' 12.

6 Giugno fino a' 15. il mattutino à 9. e mezza. La messa
cantata ad 11. e mezza.

Da' 15. fino à Luglio il mattutino a' 9. La messa cantata
ad 11.

7 Luglio fino a' 15. il mattutino a' 9. La messa cant. ad 11.

Da' 15. fino ad Agosto il mattutino a' 9. e mezza. La messa
cantata ad 11. e mezza.

8 Agosto fino a' 15. il mattutino a' 10. La messa cantata a' 12.

Da' 15. fino a Settembre il mattutino a' 10. e mezza. La messa cantata a' 12. e mezza.

9 Settembre fino a' 15. il mattutino ad 11. La messa cantata a' 13.

Da' 15. fino ad Ottobre il mattutino ad 11. e mezza. La messa cantata a' 13. e mezza.

10 Ottobre fino a' 15. il mattutino a' 12. e mezza. La messa cantata a' 14. e mezza.

Da' 15. fino a Novembre il mattutino a' 13. La messa cantata a' 15.

11 Novembre fino a' 15. il mattutino a' 14. La messa cantata a' 16.

Da' 15. fino a Dicembre il mattutino a' 14. e mezza. La messa cantata a' 16. e mezza.

12 Dicembre fino a' 15. il mattutino a' 15. La messa cantata a' 17.

Da' 15. fino a Gennaio il mattutino a' 15. e mezza. La messa cantata a' 17. e mezza.

In tutte le feste di prima, e seconda classe si può anticipare mezz' hora dell' hora assegnata al mattutino, à riguardo dell' uffizio più solenne, e più pausato; ed in tutte le feste di precetto da' 15. di Aprile per tutto Settembre la messa si canterà mezz' hora più tardi, quando non vi sia predica.

C A P. XXIII.

Della Disciplina del Coro.

1 **Q** Vello, che Giovanni XIII. Sommo Pontefice Romano di felice memoria ad honore del nostro Capitolo volle lasciar registrato nella Bolla della erezione della nostra Santa Chiesa in Arcivescovado l'anno del Signore 969. con queste parole: *Et quia Beneventanensis Ecclesia in exercendis Dei laudibus magno conatu, piaque religione semper insistit, quod nobis olim apud eam manentibus omnino constat inventum, debemus ex ardore charitatis, atque studio divini cultus eam causa honoris, & reverentia sublimiorem inter ceteras ordinare:* possiamo noi fidare del medesimo nostro Metropolitano Capitolo, havendo motivo

tivo di anzilodare , che comandare la frequenza del canto, poiche in essa trovasi ab antico introdotto , che

- I. Nelle Domeniche , e feste semidoppie si cantano l'hinno *Te Deum* , le *Laudi* , & i *Vespri* ; e nelle stesse Domeniche nell'hora di Prima si canta il *Simbolo di S. Atanagio* , quando si dee dire , ed anche *Terza* .
- II. Nelle feste doppie si canta il *Mattutino colle Laudi* , ed i *Vespri* . Lo stesso si fa frà le Ottave di Pasqua di Resurrezione , e di Pentecoste , e nelle Domeniche frà le Ottave dell'Epifania , e dell'Ascensione ; e si canta eziaudio *Terza* in tutti i doppij , ne' quali canta Dignità , ò Canonico , e frà l'Ottava della Pentecoste à cagione dell'hinno *Veni Creator Spiritus* .
- III. Nelle feste di prima Classe si cantano tutte le hore ; (fuorchè *sesta* , e *Nona* , quando le funzioni finiscono tardi) e così parimente frà l'Ottava del *Corpus Domini* de' osservarsi .
- IV. Nelle feste di seconda Classe si canta il *Mattutino colle Laudi* , *Terza* , e *Vespro* : e se saranno di precetto , si canterà parimente *Compieta* .
- V. Nella Quaresima il *Vespro ante comestionem* non si canta , benchè sia di chiesia Santo doppio .
- VI. Ne' Sabati , quando si fa l'uffizio de *Beata Maria* , si canta l'hinno *Te Deum* colle *Laudi* ; e se nella feria sesta antecedente sia occorso qualche Santo semplice , ò l'uffizio sia stato feriale , si canterà interamente il *Vespro* , benchè i Salmi siano della feria , e dal Capitolo si faccia de *Beata Maria* ; essendo soprammodo disconvenevole il recitare senza canto i Salmi , e poi dal Capitolo dire col canto .
- VII. Ne' Sabati , quando dal Capitolo si fa della Domenica , e debbonsi dire i Salmi feriali , in tal caso si canta parimente tutto il *Vespro* .
- VIII. Nelle ferie II. III. e IV. della maggiore eddomada si cantano le *Laudi* .
- IX. L'*antifona della B. V.* nel fine dell'uffizio si canta , quando si è cantata *Compieta* , ed inoltre in tutti i Sabati , e le Domeniche .
- X. Il *Martirologio* si canta ogni dì .
- XI. *Compieta* si canta in tutti i dì di Quaresima , oltre alle festività già dette .

XII. L'*Vf.*

XII. L'Uffizio della Beata Vergine, e de' Defunti, i Salmi Penitenziali, e Graduali inviolabilmente si recitano ne' di prescritti nelle Rubriche del Breviario.

XIII. Cantasi ogni dì nell'hora prescritta nelle Rubriche del Messale Tit. XV. la messa solenne col Diacono, e Soddiacono.

2 Quale norma di cantare, e di recitare rispettivamente, come sommanente lodevole, Noi confermiamo, ed ordiniamo, che perpetuamente si osservi, havendo Noi a questo oggetto fatto nobilmente scrivere in note tre grossi libri de' Mattutini con molta nostra spesa, perche stampati non se ne trovano, ed assegnatigli al Coro della nostra Santa Chiesa Metropolitana.

3 In quanto poi alla disciplina, che doverà esattamente osservarsi, i Canonici, prima di andare alla Sagrestia, faranno orazione al Santissimo Sacramento, indi convenuti in essa Sagrestia, col dovuto silenzio si vestiranno gli abiti canonicali, colla loro beretta decente. Avvertendo, che niuno ardisca di vestire, o spogliare gli abiti suddetti dentro la Chiesa, e molto meno nel Coro, mà sempre in Sagrestia, sotto pena di uno scudo. Inoltre i Canonici non osino far funzione ecclesiastica veruna senza il loro habito canoniale, sotto pena di perdere le distribuzioni di tre dì, ed altre à nostro arbitrio.

4 Vestiti, che faranno colle vesti convenienti all'uffizio loro, e sonata la campanella di ordine del Maggiore del Coro, (senza aspettar chiehesia) usciranno fuori di Sagrestia à due à due, secondo i gradi loro, precedendo (quando non si portano candelieri, nè vi è qualche Sacerdote parato) i più degni, e poi gli altri per ordine; facendo però, che innanzi à tutti precedano, come per guida, due Cherici, o almeno uno. Nel passare si farà da tutti la genuflessione al Santissimo Sacramento, e giunti nel Presbiterio, à due à due i Canonici profondamente s'inchineranno all'Altare maggiore, e gli altri faranno la genuflessione. Entrati in Coro ascenderà ciascuno al suo luogo proprio, che non doverà mai mutare, dove, tutti inginocchiati, faranno prima breve orazione, e poi, dato il segno dal Maggiore esistente in Coro, si leveranno in piedi, e si comincerà il Mattutino.

5 Quando entra qualche Canonico in Coro, dopo cominciato l'uffizio, subito s'inginocchierà avanti all'Altare, e fatta breve

breve orazione, si leverà in piedi, ed all' hora, e non prima, saluterà quelli, che vi si trovano, così dall' una, come dall' altra parte, e da quegli all' hora, e non prima gli si renderà il saluto, con alzarli ancor essi in piedi. Così farà ciascuno nel suo ordine.

6 Avverta però quel Canonico, che viene, cominciato l' uffizio, che se all' hora si dirà *Deus in adiutorium, &c.* ò *Gloria Patri*, ò l' *Hinno*, ò l' *Orazione*, ò il *Martirologio*, ò *Lezioni*, e nella Messa cantata *Gloria in excelsis*, *Epistola*, *Vangelo*, *Orazione*, e simili, finattanto, che si compiano, starà fermo in piedi, e dipoi, fatte le dovute riverenze, e salutazioni, come habbiamo detto di sopra, se ne andrà al suo luogo; e nelle suddette contingenze nemmeno doverà alcuno uscir dal Coro.

7 In quanto alle riverenze generalmente si avverta, che (tolto il primo ingresso in Coro, ò in Presbiterio, in cui si dee premettere la riverenza all' Altare, e poi, seguita breve orazione, ripetere altra riverenza) il primo saluto si de' à quello, dal quale si parte, secondo à que', per gli quali si passa, terzo à quel Canonico, à cui si v' à, senza riguardo alcuno à chi di essi sia il maggiore.

8 Nel fine de' Salmi, quando si dice il *Gloria Patri*, ò nel fine degli hinni, quando si lodano le Persone della Santissima Trinità, ò si proferisce il Nome di *Giesù*, ò di *Maria*, si levino riverentemente la beretta, e s' inchinino tutti. Avvertendo però, che nel *Gloria Patri* niuno doverà levarsi in piedi, e sedendo solo doverà inchinarsi, come sopra.

9 Quando s' intonano le Antifone, tutti i Canonici si levino in piedi, non ostante qualsivoglia consuetudine in contrario. Ed avvertano generalmente, che sì nello stare in piedi, come nel sedere, ed inginocchiarsi, si serbi l' uniformità.

10 Al Maggiore nel Coro spetta intonare l' uffizio per *Pater noster*, e finito il *Pater noster*, il medesimo darà il segno, che si cominci l' hora. Lo stesso dice *Dies, & actus, &c.* *Adiutorium, &c.* *Dominus nos benedicat, &c.* *Noctem quietam, &c.* *Benedicat, & custodiat, &c.* *Dominus det nobis suam pacem, &c.*

11 Debbono i Canonici per se stessi, e non per sostituite persone lodare riverentemente, distintamente, e divotamente il santo Nome di Dio con hinni, e cantici nel Coro, istituito per salmeggiare. Si recitino però da essi i Salmi con voce alta, chiara, e distinta, ed à vicenda in modo, che una parte
fenta

senta bene l'altra , nè si risponda , finche non sarà finito il versetto . Si faccia la pausa dove stà interposto l'*asterisco* , à fine di prender fiato , e distinguer bene le parole . E cantandosi i detti Salmi , prima di arrivare all'*asterisco* , si faccia la flessione al primo *comma* , precisamente quando la metà del versetto è lunga , non potendosi cantare tutta ad un fiato , se non isconciamente . Il principio del Salmo s'intonerà , ò da uno almeno , ò da due , che faranno que' , che fanno l'uffizio di Cantori , acciocchè il Salmo non si pigli fuor di tuono , ò con voci dissonanti .

12 Durante la celebrazione degli uffizj , ciascheduno offervi il dovuto silenzio ; nè si parli d'altro , che di quel tanto , che sarà necessario per la funzione , ò per lo buon indrizzo del Coro , il che doverà eseguirsi con voce assai bassa , anche per cenni , se ciò basti .

13 Finito l'uffizio , niuno esca dal Coro , se non sarà dato il segno dal Maggiore , ed all'hora si faccia con tutta modestia , ritornandosi in Sagrestia nella stessa maniera , che si è venuto .

14 Ed occorrendo uscir dal Coro , prima , che sian finiti gli uffizj per qualche urgenza , nommai escano più , che due la volta , purchè vi sia in Coro numero bastante , e se ne dica la cagione al Puntatore . Nell'uscire , e nel ritornare , si facciano le solite riverenze già prescritte . Chi contravverrà , sia puntato , come assente in quell'hora , ovvero hore , che lascerà il Coro .

C A P. X X I V.

Del Prefetto del Coro.

1 **S**petta questo uffizio nella nostra Metropolitana all' Arcidiacono , mà se egli fosse vecchio , ò non potesse , seguirà l'altra Dignità in ordine .

2 Egli provvederà , che si dia il segno delle hore al suo tempo dovuto .

3 Non permetta , che , mentre si recitano i Divini Vffizj , alcun Canonico legga scritture , scriva , ciarli , e faccia altre cose non appartenenti all'uffizio suo ; e contravvenendo , il faccia segnare da' Puntatori .

4 Avverterà , che in Coro non si tengano guanti , nè manizze , ò altre cose al sagro luogo indecenti .

5 Non

5. Non doverà partire dal Coro alcun Canonico , mentre si recitano i Divini Vſfizi , senza licenza del Prefetto, e cagione urgente , nè anche per dir meſſa , ſotto pena di eſſer privo della diſtribuzione di quel giorno . Ed egli non darà tale licenza, quando nel Coro non reſti numero ſufficiente per gli Divini Vſfizi ; ed in niun conto per la meſſa cantata.

6 E ſiccome il Prefetto doverà dare à noi ſtrettiffimo conto del ſuo uſſizio , coſi ogni Canonico ubbidirà à lui nelle coſe appartenenti a' divini uſſizi in Coro ; ed egli doverà ſignificar à Noi i diſubbidienti,perche ſiano puniti più ſeверamente , quando non baſti la pena della puntatura , di che può valerſi il Prefetto .

C A P. XXV.

Delle ragunanze Capitolari.

1 **O**gni ſettimana in giorno di Mercoledì ſi doverà ragunare il Capitolo per trattare delle coſe al medefimo ſpettanti . Mà ſe nel Mercoledì occorrerà feſta di preſetto , il Capitolo ſi doverà fare il giorno avanti , ò il giorno appreſſo , come parerà più ſpediente ; purchè la neceſſità , ò evidente utilità della Chieſa non richiegga altrimenti.

2 In tempo de' Divini Vſſizi non ſia lecito ragunar Capitolo , per non fare , che le coſe temporali impedifcano le ſpirituali , ſotto pena d'eſſer privati della diſtribuzione delle hore,dalle quali faranno aſſenti.

3 Dopo recitata Compicta à ſuono di campanello converranno tutti nel Segretario, dove aſſisteranno tutti col loro habito canoniale ; e chi andafſe ſenza tal'habito , reſti privo di voce per quella volta .

4 Il Prefetto darà principio coll'hinno *Veni Creator Spiritus*, ed il medefimo poi terminerà coll'azione delle grazie ; dovendo tutte le noſtre operazioni cominciar ſempre da Dio, ed in Dio terminare.

5 Tutti i Canonici , che ſono in Città , purchè taluno non ſia legittimamente impedito , debbano intervenire al Capitolo .

6 Chi colpabilmente non interverrà al Capitolo, ſi punti ; e crefcendo la contumacia di traſcurare azione sì buona , ed

G utile,

utile, si punterà ad arbitrio del Prefetto; essendo un grande inconveniente il non voler intervenire agli atti Capitolari.

7 Chi non è Soddiacono, non ha voce in Capitolo; può però intervenire per imparare, non per dar il voto.

8 Ciascuno dee sedere al suo luogo, come si siede nel Coro; chi muterà luogo, resti privo della voce in quel giorno.

9 Niuno de' Canonici dee partire, se non compiuto il Capitolo, nè si spoglierà dell'habito canonicale, se non detta l'azione delle grazie; quando però vi fosse necessità di partir prima, si parta con licenza del Prefetto.

10 Sopravvenendo alcun Canonico, cominciato il Capitolo, saluterà i Colleghi, i quali si alzeranno tutti in piedi, ed il sopravvenuto Canonico anderà al suo luogo.

11 Proponerà il Capo, e ciascuno per ordine dirà il suo parere.

12 Si sentirà il Canonico Procuratore sopra lo stato delle liti, e delle cause, che vertono.

13 I memoriali si leggeranno dal Canonico Segretario, e così ancora le lettere, che sono dirette al Capitolo, quali poi si serberanno nella Biblioteca; e dal medesimo si registreranno attentamente, e diligentemente tutti gli atti Capitolari.

14 Trattandosi di materie appartenenti a qualche Canonico, questi uscirà fuori dall'assemblea: e ciò parimenti si osservi, quando gli affari proposti s'appartengono a' Consanguinei de' Canonici in primo, e secondo grado, affinchè ne' vocali non manchi una pienissima libertà.

15 Se sopravviene qualche Canonico, cominciato il Capitolo, e sarà conchiusa qualche materia, non occorre più trattarne, perchè *transit in rem iudicatam*, ed à lui, come ad assente, non compete ragione veruna. Mà se si sta attualmente trattando qualche materia, dal Prefetto del Capitolo si farà consapevole di ciò che si tratta, acciocchè possa à suo luogo dare il suo suffragio.

16 Niuno ardisca parlare, mentre l'altro parla, nè deridere l'altrui parere con cachinni, con motti, con gesti, mà ciascuno modestamente, e civilmente col suo parere promuova il vantaggio della Chiesa, evitando le risse, e le quistioni.

17 Chi dirà il proprio parere con istrepito, o con inurbanità,

banità , incorrerà nella pena di esser privato del voto in quello , ed in due altri susseguenti Capitoli ; e con pena maggiore ad arbitrio del Prefetto si castigherà chi trascorresse in eccesso d'ingiurie , ò di grida . E se lo richiegga il bisogno , dal Prefetto rapportisi a Noi , ò al nostro Vicario Generale per la canonica coercizione .

18 Le materie , che occorrono , si discorreranno , e discuteranno maturamente , e si conchiuderanno dopo haver ciascuno , secondo l'ordine dovuto , detto modestamente , e saggiamente il suo parere .

19 Rimarrà conchiuso ciocchè la maggior parte degl'interessenti stimerà , salvo in que' casi , ne' quali si richiede il consenso delle due parti , ò di tutti .

20 I negozi più ardui si conchiudano per voti segreti : e se richieggano matura considerazione , si conchiuderanno nel Capitolo vegnente , potendosi intanto discutere , esaminare , e risaminare i negozi .

21 In somiglianti materie rilevanti , ed ardue , si citeranno tutti coloro , che *de jure* debbono citarsi ad intervenire , colla citazione da sottoscriversi dalla prima Dignità , ò Canonico , siccome si è fin' hora costumato .

22 Dovendosi fare qualche strumento di cose rilevanti , si formerà prima la minuta dall'Avvocato , ò si rivederà quella fatta dal Notajo ; e questa poi si leggerà , e considererà attentamente da' Capitolari , affinchè in appresso possa farsi il contratto .

23 Gli strumenti tutti si stipuleranno in Capitolo , e giammai si commetteranno a' Deputati , senza nostra licenza , sotto pena di nullità .

24 Il Canonico Procuratore haverà pensiero di procurare copie autentiche di tutti gli strumenti , e contratti , che si fanno dal Capitolo ; come ancora i diritti del campanello per ogni strumento di censo emfiteutico .

25 Sotto pena di *sospensione ipso facto incurrenda* , ed a Noi riservata , proibiamo , che niuno fuori dell'adunanza canonica le ardisca discorrere con altri di ciocchè si è trattato in Capitolo ; rapportando (come talvolta è avvenuto) il parer del Collega ; affinchè ciascheduno sia libero nel dare quel parere , che gli derta il cuore ; nè per tema , che non si pubblichi da qualche banditore , ò taccia , ò dia il parere contra i dettami della propria coscienza .

Degli Uffiziali del Capitolo.

1 **N**EL primo Mercoledì di Marzo giusta la consuetudine antica si farà il Capitolo Generale, in cui per segreti suffragi si eliggeranno gli Uffiziali consueti.

2 **Que'**, che saranno eletti Uffiziali, non possono, senza legittima, e giusta cagione da approvarsi, recusare gli uffizi, ò di honore, ò di peso, sotto pena di perdere tanto danaro, quanto per sei mesi guadagnerebbono, scrivendo alla Chiesa.

3 **Gli Uffiziali soliti ad eliggersi sono i seguenti.**

I. Il Vicario Generale di S. Lupo di Monte-pretofo Terra di circa 700. anime con buon Clero, in cui il Capitolo hà la giurisdizione spirituale. Questo Vicario de' essere Dottore delle Leggi, ò almeno Licenziato, giusta i Decreti della Sagra Congregazione del Concilio, e de' Vescovi, e se gli dee spedire la patente colle facoltà necessarie, ed opportune.

II. L'Avvocato Fiscale per detta giurisdizione, il quale doverà essere ancora Dottore, ò Licenziato nelle Leggi, ò almeno habile per quanto sia possibile per tal' incarico. Il Cancelliere farà il Notajo stesso del Capitolo.

III. L'Avvocato del Capitolo, oltre ad un'Avvocato laico, che tiene stipendiato per le sue liti. Questo Avvocato Capitolare de' essere parimente Dottor delle Leggi, e Canonico, e dee considerarse tutte le minute degli strumenti de' contratti, da farsi dal Capitolo, formate dal Notajo; e bisognando le formerà *ex integro*, e vedute, ed approvate dal medesimo, all' hora si potrà stipulare; se però in qualche cosa oltrammodo ardua il Capitolo non volesse l'approvazione parimente di altri Giurisconsulti.

IV. Il Segretario del medesimo Capitolo, il quale de' essere persona dotta, e saggia.

V. I Conservatori de' suggelli del Capitolo, li quali però vanno per *turnum*, tenendosi una chiave dell' Armario, dove

dove si conservano detti sugelli, da una Dignità, ed un'altra da un Canonico.

VI. Il Procuratore Generale del Capitolo, uffizio, che parimente si esercita da' Canonici *per turnum*, eccetto le Dignità.

VII. I Deputati per dividere le cedole, tanto de' censi, ed affitti in danaro, quanto in grano.

VIII. I Deputati per vedere i conti al Procuratore.

IX. Il Soccollettore della composizione dello spoglio, e del sussidio delle Galee. Questi à tenore dello strumento, à tal'effetto stipulato l'anno 1586. trà la Reverenda Camera Apostolica da una parte, e l'Arcivescovo, Capitolo, e Clero dall'altra, prima di cominciare la sua amministrazione, ò esazione, dee presentarsi avanti l'Arcivescovo, ò suo Vicario Generale, e dare nelle sue mani il giuramento, colla idonea sicurezza, di bene, e fedelmente esercitare, e di rilevare il Capitolo, Canonici, e Clero da tutti li danni, spese, ed interessi, che dovessero forse per sua colpa patire, e dar loro, quante fiate sarà richiesto, i conti, con presentare i libri, e le scritture necessarie, ed opportune. Nell'anno seguente non si possa confermare il medesimo Succollettore, se prima non haverà dato i conti della sua amministrazione.

X. I Deputati per istabilire il prezzo delle carni al macello, e per assistere, che la compera di esse si faccia dovovolenete, come per Decreto della Sagra Congregazione dell'Immunità al primo di Marzo 1674. emanato ad istanza del nostro Capitolo, e Clero.

XI. Il Procuratore di S. Tomaso dell'opera.

XII. Il Puntatore de' Mansionarii, oltre à quello da deputarsi dall'Arcivescovo.

XIII. Il Maestro delle Cerimonie de' medesimi.

C A P. XXVII.

Dell'Uffizio del Procuratore Generale.

PErche del Segretario habbiamo parlato nel Cap. XXV. al n. 13. resta hora à trattare dell'uffizio del Procuratore.

2 Il Procuratore nel giorno, che prenderà possesso del suo ufficio, dovrà fare l'obbligazione per atto pubblico dell'ordinario Notajo del Capitolo di amministrare fedelmente, e di assistere in tutte le liti, ed altre occorrenze del Capitolo.

3 Haverà peso di fare il suo Inventario di tutti i beni stabili del Capitolo, con aggiugnere sempre l'ultimo stato di essi, a spese sue.

4 Dovrà invigilare, che negli stabili suddetti non si apportino alcuno pregiudizio.

5 Farà spedire i mandati a suo tempo, perche il frutto di essi stabili non si distrugga prima, che il Capitolo resti assicurato del suo censo, o affitto.

6 Sarà sua cura vedere, se vi siano memoriali, o se si debbano stipulare strumenti per servizio del Capitolo, come ogni altra proposizione da farsi.

7 Attenderà, che si facciano i Capitoli ogni Mercoledì, e che vi si discutano le proposizioni, le quali farà registrare dal Segretario, ed egli il Procuratore dovrà eseguirle.

8 Dovendosi far provvisioni, o rinnovazioni, sarà suo peso unire i Canonici a ciò deputati, (che si fanno ogni volta, che occorre) e con essi loro andare al luogo stabilito.

9 Dovrà fare la provvista delle cere per le funzioni spettanti al Capitolo, e de' carboni per l'inverno, e far ogni altra cosa necessaria, che verrà ordinata a lui dal Capitolo; ed a tal effetto egli si valerà delli ducati 125. che il Capitolo esigge ogni anno dalla nostra Cancelleria, con pagarlene mese per mese la rata; ed occorrendo maggiore spesa, la farà del proprio, da rimborsarsela poi a suo tempo, havendo così adempiuto tutti gli altri Procuratori, *qui portaverunt pondus diei, & estus.*

Avverta a non far da sè spesa, che non sia stata prima conclusa in Capitolo; altrimenti nella revisione de' conti non gli sarà bonificata.



C A P. XXVIII.

Dell'uffizio del Procuratore di S. Tomaso dell'Opera.

1 **I**L Procuratore di S. Tomaso dell'opera, dal corpo del medesimo Capitolo eletto, riscuote le annue entrate di una Chiesa, che vi era, detta di S. Tomaso, caduta per lo Tremuoto, le quali consistono

In censi in danaro _____ 1 80

In grano tum ~~Arca~~, à ragione di carlini sette il tum. un'anno per l'altro _____ 7

Più dall'esequie de' morti repentinamente, o violentemente trè carlini per ciascheduna.

2 Il suo peso è di pagare il Cherico, che tira i mantici dell'Organo della Metropolitana; provvedere i medesimi mantici delle funi necessarie; i Musici di candele nella notte di Natale; le Campane di funi, e di ogni altro bisognevole alle medesime Campane.

C A P. XXIX.

Della elezione delle Dignità, de' Canonici, e de' Mansionarii, e del loro possisso.

1 **E**Ssendo il nostro Capitolo in quasi possessione di eleggere le Dignità, e Canonici (eccetto l'Arcidiacono, che, come prima Dignità, dopo la Pontificale, è riservata alla santa Sede) ne' quattro mesi dell'Ordinario, cioè ne' mesi di Marzo; Giugno, Settembre, e Dicembre, (a) ne' quali quattro mesi la elezione de' Mansionarii spetta alternativamente all'Arcivescovo, ed al Capitolo; deve si ad una elezione di tanta importanza procedere maturamente.

2 Seguita la morte del Canonico, l'Arcidiacono, o in sua assenza, chi siegue, sottoscriverà le citazioni per ragunar il Capitolo, avvertendosi, che debbonsi solamente citare quelle Dignità, e Canonici, che sono o in Città, o in Diocesi, non già fuori di essa. Ragunato che sarà il Capitolo, all'hora, e tempo prefissi nella citazione, dopo il suono del Campanello à tenore del Cap. XXV. delle ragunanze Capitolari, s'invocherà lo

Sp-

Spirito Santo, affinché assista nella elezione da farsi.

3 La elezione si farà per voti segreti colla presenza del consueto Notajo del Capitolo; e sarà l'eletto quello, che haverà la maggior parte de' voti favorevoli de' Canonici presenti alla detta elezione. All'eletto poi si faranno le Bolle in pergameno.

4 Nella elezione de' Mansionarii, quando spetterà al Capitolo, haverà esso particolar attenzione di eleggere soggetti periti del canto Gregoriano, e forniti di virtù, e merito, scio meritabilmente possano poi promuoversi a Canonici, servata la forma del pubblico strumento, ~~invece~~ a non assumersi, che Mansionarii a' Canonici nella Chiesa Metropolitana, tanto dall' Arcivescovo nelle sue collazioni, quanto dal Capitolo ne' suoi mesi, rogato il Notajo Marzio Lizza a' 24. di Ottobre 1688. in Montefarchio nel III. Sinodo Diocesano, ed impresso nella Pendice del IV. Sinodo fol. 75.

5 Spedite le Bolle, (se pure all'eletto non si voglia dare immediatamente il possesso dopo l'elezione, come si è costumato per l'addietro) doverà l'eletto presentarle in Capitolo, dove saranno riconosciute dall'ultima Dignità, se sia Dignità, e se sarà Canonico, dall'ultimo Canonico. Nel giorno poi determinato si leggeranno in Capitolo dal Cancelliere in presenza di due, o tre testimonii a fine di far lo strumento del possesso. Lette le Bolle, l' Arcidiacono, o in suo luogo il più degno Canonico, imporrà l'habito al Canonico novello, e così vestito, se sarà Dignità, in mezzo delle due ultime Dignità, e se sarà Canonico, in mezzo de' due ultimi Canonici, si porterà all'Altare, e lo bacerà nell'uno, e nell'altro corno. Poi se gli darà lo stallo nel Coro da quel medesimo, che gl'impose l'habito Canonicale, innanzi a cui genuflesso giurerà di osservare queste nostre Costituzioni, giusta la seguente formola fin hora praticata: *Ego N. huius Sanctæ Metropolitanæ Ecclesiæ Canonicus promitto, spondeo, voveo, atque juro coram summo Deo Patre, Filio, atque Spiritu Sancto; Sacrosanctis quatuor tactis Evangeliiis, me usque ad extremum vite spiritum observaturum, ac defensurum honoribus, iura, statuta, constitutiones, consuetudines scriptas, & non scriptas, huius almi, ac Reverendissimi Capituli Metropolitanæ, atque a meis subditis, vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, custodiri, observari, ac defendi, quantum in me erit, curaturum. Ego idem N. spondeo, voveo, ac juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.*

6 Dato

DEL CAPITOLO BENEV.

57

6 Dato il giuramento, (se vorrà) seguitando à stare gentile, potrà fare la professione della fede, che è tenuto fare in Capitolo, oltre à quella, che dee professare nelle nostre mani, ò del nostro Vicario Generale. Ciò fatto, sarà ammesso ad *osculum pacis*; e poi nel Capitolo se gli darà la voce, posto che sia già Soddiacono.

CAPITOLARI DE' MANSIONARII della S. Chiesa Metropolitana.

C A P. I.

Della origine degli stessi Mansionarii.

1 **P**ER accrescere col numero de' Ministri il decoto della nostra S. Chiesa Metropolitana, e delle sagre funzioni, il Cardinal Pompeo Arigonio Arcivescovo LIII. nostro predecessore volle fondare il Collegio di dieci Mansionarii, ed a questo fine ottenne da Papa Paolo V. la suppressione di quattro Canonicali, come nella Bolla spedita a' 4. di Settembre 1607; e seguentemente lo stesso Papa ad istanza del Capitolo, e de' Canonici dismembrò dallo stesso Capitolo alcuni pesi di messe, ed anniversarii, e la Chiesa Parrocchiale di S. Stefano de' Neofiti, e gl'incorporò à detto Collegio de' Mansionarii, aggiungendone altri otto, come nell'altra Bolla a' 19. di Luglio 1608. Attenta questa smembrazione l'Arcivescovo sospese la suppressione de' quattro Canonicali, e ne suppressse due solamente, costituendo 16. soli Mansionarii; la elezione de' quali ne' quattro mesi dell'Ordinario spetta alternativamente all' Arcivescovo, ed al Capitolo.

C A P. II.

Del numero de' Mansionarii.

1 **I**L numero de' Mansionarii è di sedici, come si è accennato, e non è fra essi differenza alcuna; eccettochè il più anziano di loro chiamato Decano, il quale ha prerogativa di non far assistenza al Celebrante nelle Messe, ne' Vespri, e nelle

nelle Laudi. Spetta al medesimo di ragunare il Collegio ne' dì stabiliti, sedendo tutti secondo l'ordine della loro promozione al Mansionariato.

CAP. III.

Dell' habito Cerale.

L'Habito de' Mansionarii è il Rocchetto senza maniche, e la Cappa, come quella de' Canonici; mà nell'inverno colla pelle grisa, e nella state coll'armefino pavonazzo.

CAP. IV.

Dell'uffizio de' Mansionarii.

1 Debbono i Mansionarii recitare le hore canoniche in Coro ogni giorno cantando, ò leggendo, secondo che sarà loro ordinato da chi regge il Coro. Nè possono cominciarle senza licenza del Prefetto del Coro.

2 Canteranno la messa conventuale in tutti que' giorni, che non sono assegnati alle Dignità, ed à Canonici, ed in esse i quattro ultimi Mansionarii per eddomada (anche nella Quarésima, e benche si cantino più messe) assisteranno, uno da Diacono, l'altro da Soddiacono; se pure per lo buon servizio del Coro non paresse al Maestro delle Cerimonie deputare altri nella Tabella eddomadale.

3 Ne' Vespri, nelli quali cantano Canonici, doveranno, ò sei, ò quattro, ò due di essi assistere co' piviali, secondo l'ordine del Cerimoniale de' Vescovi; ed assisteranno que', che saranno assegnati dal Maestro delle Cerimonie sopradetto.

4 Gli anniversarii si canteranno dopo Nona tutti nell'Altare maggiore, nè sia lecito cantare alcuna messa negli Altari minori per degni rispetti.

5 Celebreranno ancora, ò faranno celebrare tutte le messe da morti, e votive, vespri, e litanie della B. V., che verranno nella Metropolitana; e la limosina sia la loro, se però in quanto alla messa non fosse destinata la persona.

6 Dette messe si doveranno cantare nelle hore prescritte dalle Rubriche del Messale Romano.

7 Ogni Sabato à sera canteranno le Litanie della B. V. dopo

il sermone avanti l'Altare maggiore.

3 Interverranno à tutte le processioni, che farà il Capitolo, così dentro, come fuori la Chiesa Metropolitana.

C A P. V.

Delle rendite del Collegio de' Mansionarii.

1 **L**E rendite del Collegio de' Mansionarii nell'anno 1687. importavano duc. 631. gr. 96. ed un quarto.

Perduti per lo Tremuoto del 1688. duc. 302. gr. 70.

Restarono duc. 329. gr. 26. ed un quarto.

Ricuperati per istabili ricòceduti dopò il Tremuoto suddet-
to duc. 135. gr. 67.

Sommano duc. 464. gr. 93. ed un quarto.

Perduti per compimento della suddetta somma di duc. 631.
96. ed un quarto, che erano prima, duc. 167. gr. 3.

Accresciuti da Noi duc. 123. gr. 94. e mezzo.

Rendite straordinarie giusta il computo dell'anno ultimo scorso.

Per l'uffiziatura de' Fratelli defunti della Confraternita del
Santissimo duc. 44.

Per gli emolumenti della coltre duc. 22. gr. 40.

Per gli emolumenti de' morti all'improvviso, o violentemen-
te duc. 34.

Sono attualmente le rendite duc. 689. gr. 27. e tre quarti.

Per le suddette entrate hà il Collegio obbligazione di soddi-
sfare Messe pianen. 932.

Anniversarii n. 104.

Pesi

1 Cattedratico duc. 2.

2 Quarta Arcivescovile grano tum. 1. in danaro gr. 70.

3 Spoglio, e galere duc. 14. gr. 77.

4 Censi passivi duc. 18. gr. 42. ed un terzo.

5 Altre spese straordinarie per la Sagrestia un'anno per
l'altro, giusta il computo di questo anno ultimo duc. 74.

Summano duc. 109. gr. 89. ed un terzo

Quali dedotti dalli ducati 689. gr. 27. e tre quarti d'introito,
restano netti duc. 579. e gr. 38. c. 5. che divisi per 16. che sono
il numero prefisso de' Mansionari, importa per ciaschedu-
no (col peso di messe 58. per ogni Mansionario, mentre le
quattro, che avanzano per lo numero suddetto di 932. si
dicono per giro; oltre agli Anniversarij num. 104. de' quali

H 2 per-

spettano 6. per ciascheduno, e gli 8. che avanzano, per giungere al num. di 104. si dicono anche per giro) la somma netta di duc. 36. e gr. 21. ed un ottavo.

3 Le spese ordinarie per la Sagrestia sono : somministrare la cera per un'Altare , attesoche la Confraternita del Santissimo ab antico è obbligata contribuire la cera à tre Altari, i quali dichiariamo , che s'intendano que', che destinerà il Sagrista: e ciò finattanto , che la Confraternita medesima non somministrerà la cera eziandio per lo quarto Altare . Oltre à ciò il Collegio de' Mansionarii hà peso di somministrare per le messe basse, o piane le vestimenta, rifezione de' Calici, stipendio di Cherici, particelle de' Sagrestiani , ed ogni altro, che bisognerà , adoperando candele bianche di grossezza decente , e torcie similmente bianche nella elevazione del Santissimo Sacramento , mà nelle messe , ed uffizii de' morti potranno adoperare cera cedrina: e finalmente hà ogni altro peso nella Metropolitana , che sopportavano i Canonici prima della fondazione del medesimo Collegio de' Mansionarii.

✠ 3 Essendosi formato lo stato generale, e particolare delle redite, e pesi del Capitolo, e de' Prebendati, come nella pag. 33. ed il sopradetto del Collegio de' Mansionarii, si è osservato la grande diminuzione delle medesime rendite dall'ultimo tremuoto del 1688. in quà : perciocchè (oltre agli stabili in numero 134., che presentemente restano in dominio senza frutto, quando fruttificavano duc. 176. 55.) si sono nelle nuove concessioni, fatte senza le dovute solennità, diminuiti, e calati i canoni di altri 177. stabili in duc. 242. gr. 79.; poichè ascendendo prima i canoni di detti 177. stabili alla somma di ducati 554. gr. 39. hora solo giungono alla somma di duc. 311. gr. 60.

4 Quindi per provvedere opportunamente à simili pregiudizj, con perpetuo, e fermo statuto ordiniamo, che non si possano mai più in avvenire far contratti di nuove censuazioni, ò rinnovazioni delle antiche, tanto della Massa Capitolare, quanto delle Prebende particolari, e Massa del Collegio de' Mansionarii, se non nella maniera, e forma seguente.

Primo doverà portarsi l'affare in pieno Capitolo , ed ivi seriamente discuterlo.

II. Per

✠ Questo Statuto per le censuazioni, ò rinnovazioni de' Censi , si è aggiunto a' 9. di Luglio 1695. come si hà nello stromento rogato lo stesso dì dal Notajo del Capitolo il Cher. Domenico Fontanella.

II. Per decreto Capitolare spedirsi i soliti Provvisori, che dovranno rimandarsi più siate, quādo il bisogno il richiegga.

III. Immedesimi Provvisori riferiranno in pieno Capitolo lo stato dello stabile, che dee cēsuarsi, ò rinnovarsi la cēsuazione.

IV. All' hora, e non prima, si prenderà dal medesimo pieno Capitolo la dovuta deliberazione.

V. Stabilito così l' affare, il Procuratore del Capitolo, o' l' Prebendato, ò i Procuratori del Capitolo, e de' Mansionarii unitamente per gl' interessi del Collegio di essi Mansionarii rispettivamente farà l' istanza al Tribunale Arcivescovile per la spedizione del dovuto assenso, e beneplacito.

VI. Fatta l' istanza, il Tribunale Arcivescovile doverà chiamare il Bibliotecario, e ricevere da lui la relazione di tutta la serie del negozio per pienissima sua istruzione.

VII. Seguentemente chiamerà i Provvisori, e gl' interogherà del loro parere, circa al canone, da imporsi sopra lo stabile, del quale si tratta: ed i medesimi Provvisori saranno obbligati di palesarlo, a fine di evitarli tutte le frodi, collusioni, &c.

VIII. Finalmente il medesimo Tribunale, servata la forma delle costituzioni Sinodali, si Provinciali dell' Arcivescovo Cardinale Savelli del 1567. *Cap. 1. De bonorum Ecclesia locationibus*, come Diocesane dell' Arcivescovo Palombara del 1594. *Cap. 3. De officio Archidiaconi, & Tit. de bonorum Ecclesia locationibus*, ed eziandio della nostra visita del 1694. *Cap. 1. De statu Oeconomico Capituli, & Collegii Mansionarium num. 6.* interporrà *gratis* il dovuto assenso, e beneplacito.

IX. E mancandosi in tutte, ò in alcune delle suddette cose, così statuite, resti il contratto isofatto nullo, ed invalido: e di più i trasgressori saranno puniti ad arbitrio dell' Arcivesc.

C A P. VI.

Delle distribuzioni cotidiane.

1 **T**utte le rendite sono distribuzioni cotidiane, e si dividono nella maniera, che si è detta de' Canonici ne' loro Capitolari al Cap. XIX.

2 Gli emolumentî straordinarii de' funerali delli morti all' improviso, ò violentemente, e della Coltre, si noteranno in libro à parte, per distribuirgli frà gl' interessati all' ultimo di Agosto, dopo calculate le spese straordinarie, acciocchè col detto introi.

introito straordinario si soddisfacciano alle spese suddette; il cui danaro si metterà in deposito ad un Canonico, da deputarsi dall'Arcivescovo.

C A P. VII.

Del servizio Divino.

I Mansionarii possono esser assenti dal Coro cinque giorni per ciaschedun mese, colle condizioni, come si è detto de' Canonici, ed eccetto li giorni, in cui celebra Dignità, o Canonico, come anche le Domeniche.

2 Non manchino di frequentare la Chiesa, precisamente quelli, a' quali tocca far l'eddomada, cantar messe, o servir da Diacono, o Soddiacono, o assistere a' Vespri co' piviali, regolandosi colla Tabella eddomadale.

3 Mancando quegli, cui spetta far l'eddomada, o cantar messa senza legittima cagione, e licenza, nè curando di sostituir altri; il primo del Coro deputerà un'altro, che supplisca, dandogli per servizio dell'eddomada, e della messa grana 15. della porzione del Mansionario, che manca, e si pagherà incontante dal Procuratore, scrivendolo in quaderno alle porzioni di chi ha mancato.

4 Mancando chi dee servire alla messa solenne in qualità di Diacono, o Soddiacono, sia puntato di un carlino, da pagarsi subito dal Procuratore. Lo stesso si osserverà, se mancherà all'assistenza nel Vespro.

5 I Mansionarii anderanno tutti al leggio, quando si hanno a cantare le antifone, i responforii, ed ogni altra cosa, altrimenti siano puntati ad arbitrio del Prefetto.

C A P. VIII.

Della puntatura.

N Ella puntatura si osserverà quanto si è detto nel Cap. XXI. de' Capitolari del Capitolo, oltre all'accennato nel Cap. antecedente.

2 Similmente quanto in essi è detto delle hore da cominciare gli uffizii Divini, e della disciplina del Coro.

C A P. IX.

Delle ragunanze Collegiali.

N Ella stessa maniera, che ogni mercoledì si ragunerà il Capitolo, si ragunerà anche il Collegio de' Mansionarii
nella

DEL CAPITOLO BENEV.

63

nella Sagrestia, detta di S. Barbato, à trattare le cose spettanti al loro Collegio, offervando quanto si è detto circa al Cerimoniale nel Cap. XXV. de' Capitolari del Capitolo.

C A P. X.

Degli Vffiziali del Collegio.

1 **I**L Capitolo deputerà ogni anno nel Capitolo Generale al primo mercoledì di Marzo uno di essi Mansionarii per Puntatore, (oltre al deputando dall' Arcivescovo) il quale offer verà per le mancanze de' Mansionarii ciocchè si osserva tra Canonici.

2 Il medesimo Capitolo deputerà un Mansionario per Maestro di Cerimonie nello stesso Capitolo Generale.

3 Sarà Procuratore per giro ogni anno un Mansionario da Settembre à Settembre.

4 Li sopradetti Puntatore, e Procuratore subito, che saranno deputati, sotto pena di sospensione *ipso facto*, giureranno in mano del primo del Capitolo di fedelmente amministrare; come ancora nel fine del loro uffizio consegneranno i loro libri allo stesso, acciocchè si ferbino in Biblioteca, con il medesimo giuramêto di havergli fedelmente scritti; e delle dette deputazioni di Vffiziali si debba far atto pubblico, rogandosene il Notajo del Capitolo, e non altri.

C A P. XI.

Dell' uffizio del Puntatore.

IL Puntatore osserverà quanto si è detto del Puntatore del Capitolo nel XXI. Cap. delli Capitolari del medesimo.

C A P. XII.

Dell' uffizio del Cerimoniere.

1 **I**L Mansionario Cerimoniere sarà esente dalle assistenze, così delle Messe, come de' Vespri, dovendo fare l'uffizio suo di Cerimonista. Sia però egli ubbidiente ad ogni cenno del Canonico primo Maestro delle Cerimonie.

2 Occorrendo, che il Mansionario Cerimoniere debba intervenire alle funzioni dell' Arcivescovo fuori della Metropolitana, si reputi come attualmente presente circa alle distribuzioni, salvo quelle funzioni, dalle quali egli trae gli emolumenti, giusta la Tassa approvata da Noi.

C A P.

Dell'ufficio del Procuratore.

1 Il Procuratore haverà l'incombenza d'intimare il giorno, quando si hanno à celebrare gli anniversarii, e di far soddisfare à tutti gli uffizii, e messe, delle quali hà peso il Collegio.

2 Haverà cura di pagare il bucardiere secondo l'ordine del Sagrista maggiore per le biancherie, e di provvedere cotidianamente di hostie, vino, e di ogni altro, che bisogna per la celebrazione.

3 Riceverà dal Tesoriere la suppellettile messale feriale, così per le messe cantate, come anche per le messe piane, e le consegnerà ogni anno al Sottosagrista in presenza del Sagrista maggiore.

4 Haverà parimente una particolar attenzione per la pulizia degli Altari della Metropolitana, benchè la spesa della suppellettile si somministrerà dalle rendite delle doti, costituite per gli medesimi Altari, destinandovi anche de' Chierici, se bisognerà.

5 Haverà cura di riscuotere l'entrate ordinarie, invigilando, che negli stabili del Collegio non si apportino alcun pregiudizio.

6 Ne' funerali de' morti repentinamente, ò di morte violenta, oltre à quello, che spetta al Collegio, come nel Cap. dell'Esequie si dirà, dee di detta somma distribuire tre carlini per l'Arciprete, e tre per lo Procuratore di S. Tomaso dell'opera.

7 Occorrendo di far concessioni, e rinnovazioni di stromenti di predj appartenenti alla Massa Collegiale, dee ricorrere al Capitolo, a cui appartiene deputare i Provvisori, li quali potranno essere, ò Canonici, ò Mansionarii ad arbitrio dello stesso Capitolo, il quale doverà riconoscere le cause di caducità, e farà ogni altro atto autoritativo; l'utile però farà de' Mansionarii.

8 Dar licenza, che il Defunto di morte improvvisa, violenta, ò senza il Sacramento della Penitenza, che dovrebbe seppellirsi nella Metropolitana (posto, che l'Arcivescovo il dichiarasse capace di sepoltura Ecclesiastica) si possa seppellire in altra

Chie-

Chiesa, spetta al Capitolo; ed i soli emolumenti debbonfi a' Mansionarii.

9 Ogni volta che si farà nuovo strumento delle cose appartenenti alla Massa de' Mansionarii, sarà obbligato il Procuratore, sotto pena della sospensione *ipso facto*, prendere copia autentica in pergameno dello strumento, che si farà, e consegnarla al Bibliotecario, perche si conservi nella Biblioteca. E quando bisognerà presentare alcuno de' detti strumenti in giudizio, il detto Bibliotecario ne darà il comodo al Procuratore, facendosene fare la polita di ricevuta.

10 Il primo del Capitolo dee forzare il Procuratore a pagar il debito della Cedola a ciascheduno, dopo che saranno date, e sarà trascorso il termine solito assegnato dallo stesso: così ancora dee costringere que' Mansionarii, li quali han da rifare al detto Procuratore, acciocchè quanto prima rifacciano.

11 Nascendo qualche quistione tra'l Procuratore, ed alcuno de' Mansionarii circa all'esazione, si osservi ciocchè si osserva tra Canonici.

12 Finalmente in ogni altra cosa si decida coll'osservanza de' Canonici, la cui decisione spetti al Capitolo.

C A P. VLT.

De' Funerali, e dell'Esequie.

1 **E**ssendo la pietà utile à tutte le cose, non dee ristringersi a' soli viventi, mà estendersi fino a' morti. Doverà pertanto il nostro Capitolo raccordarsi di quanto è stabilito nel nostro Concilio Provinciale dell'anno 1693. Tit. XXVIII. Cap. XII; cioè, che essendo l'Arcivescovo vicino alla morte nella sua residenza, i tre primi del Capitolo presenti doveranno invitare il Vescovo vicino, cioè, o di S. Agata, o di Ariano, per assistere all'Arcivescovo moribondo, ed adempiere insieme quanto ivi è stabilito; altrimenti i detti tre primi del Capitolo incorreranno nella pena della sospensione ad arbitrio dell'Arcivescovo successore, inibendosi al Vicario Capitolare l'assoluzione di detta censura.

2 Seguita la morte dell'Arcivescovo, i medesimi tre primi del Capitolo la significheranno subito à tutti i Vescovi della Provincia, perche facciano i suffragi, nel detto Provincial Concilio prescritti.

3 Condito il cadavere dell' Arcivescovo, si vestirà, come si è detto nell' accennato Tit. XXVIII. Cap. XVIII; e si farà intorno al medesimo quanto prescrive il Cerimoniale de' Vescovi.

4 L' esequie saranno accompagnate dal Clero Secolare, e Regolare.

5 La cera per lo funerale, ed intorno al Cadavere dell' Arcivescovo, si somministrerà dalla Mensa Arcivescovile; cioè la cera per tutti gli Altari, e parimente per quello della Cappella dell' Episcopio, ove doverà vestirsi degli abiti pontificali, che saranno somministrati dalla Tesoreria; per la sala, ove starà esposto su' letto mortuale, intorno ad esso si collocheranno otto torcie, le quali si rimetteranno conforme al bisogno, ed ivi si reciterà l' uffizio de' Morti successivamente da tutti gli Ordini de' Regolari mendicanti secondo il Cerimoniale. In Chiesa poi il numero delle torcie sarà 30; se l' Arcivescovo per sua modestia non disponesse altrimenti.

6 Il Capitolo doverà cantare quattro messe per l' Arcivescovo defunto; una nel giorno della morte; l' altra nel terzo; la terza nel settimo; la quarta nel trentesimo; e nella prima delle dette messe si faranno le cinque assoluzioni, essendo Vescovo il celebrante, dopo il sermone, che potrà recitarsi da un Canonico, o da qualche Regolare.

7 E se l' Arcivescovo si lasciasse da seppellire in qualche altra Chiesa, dopo fatta la funzione la prima mattina, il Capitolo col Clero Secolare, e Regolare l' accompagnerà il giorno a quella Chiesa, ove si farà tutto il resto della funzione per la sepoltura, servato il Rituale Romano; somministrandosi dalla Mensa Arcivescovile tutta la cera necessaria, così per l' associazione, come per la Chiesa.

8 In caso, che morisse fuori di residenza, si canteranno le messe nel dì terzo, settimo, e trentesimo insieme coll' uffizio.

9 Le messe si celebreranno, la prima dall' Arcidiacono, e le altre dalle Dignità seguenti; e la cera in detti dì si somministrerà eziandio dalla Mensa Arcivescovile, come di sopra si è detto.

10 Trapassato a miglior vita qualche Dignità, o Canonico, doverà portarsi a seppellire nella Metropolitana associato gratis da' Canonici, Mansionari, e Chierici del Seminario.

11 Si vestirà il defunto Canonico con gli abiti sagri,

spet-

spettanti al suo ordine, con a' piedi la cappa canonica, e se sarà stato Dottore, co' libri consueti.

12 Le torcie per le Dignità, e Canonici si somministreranno dal Capitolo, così per lo funerale, come intorno al Cadavere al num. di 10. e 6. per li Mansionarj del Collegio de' Mansionarj.

13 Chi mancherà da tal associazione (se non sarà stato legittimamente impedito) sia puntato di carlini cinque, de' quali se ne faranno celebrare tante messe per lo Defunto.

14 Per suffragio del Canonico defunto ogni Canonico celebrerà tre messe subito, che potrà, oltre all'intero uffizio de' Morti, ed una messa solenne; e così parimente si farà da' Mansionarj per gli Mansionarj defunti.

15 Se il Canonico-defunto haverà lasciato di esser seppellito in altra Chiesa fuori della Metropolitana, non sarà obbligato il Capitolo fare l'esequie *omnino gratis*; ma se gli somministrerà la cera dagli Eredi. Si canterà l'uffizio, e la messa nella Metropolitana, e si celebreranno le tre messe private da ciascun Canonico; e così parimente si farà in caso, che il Canonico morisse fuori di Città in qualsivisia luogo.

16 Occorrendo, che il Capitolo sia invitato all'associazione, lo stipendio sarà di cinque carlini per ciascheduno degl'interessenti Canonici, e venticinque grana per gl'interessenti Mansionarj, due carlini per la Croce, ed un carlino per Cherico; ed altrettanto quando si doverà cantare la messa, e far l'assoluzione intorno al cadavere. Si eccettuano però da questo tutti i defunti in primo, e secondo grado congiunti a' Canonici, i quali si debbono associare dal Capitolo per la somma di ducati sei, e da' Mansionarj per carlini venti, e per li Chierici si osserverà come si è detto. Altrettanto si darà, se oltre all'associazione, chieggano la messa coll'assoluzione.

17 Occorrendo doverli fare tale associazione dal Capitolo, il primo del coro manderà il Mansionario-Cerimonista a vedere, se ogni cosa è preparata; ed essendo così, all'hora anderà il Capitolo all'associazione, acciocchè non siano costretti i Canonici d'indugiar lungo tempo avanti la porta del defunto con indecenza.

18 I Mansionarj saranno tenuti ad accompagnar *gratis* il Canonico defunto, ricevendo dal Capitolo le torcie; ed i Canonici scambievolmente doveranno *gratis* associare il Man-

zionario defunto, ricevendo dal Collegio de' Mansionari le torcie.

19 Se sarà richiesto il solo Collegio de' Mansionari per associare qualche defunto, ancorche in altre Chiese, ciò sarà lecito, benchè senza il Capitolo: mà debbono andarvi, ò prima, che sia dato il segno della campanella dell'uffizio, ovvero compiuta Nona, ò Compieta; ed haverà lo stipendio assegnato di sopra.

20 Se il Collegio de' Mansionari sarà invitato all'esequie di qualche fratello, ò sorella della Confraternita del Santissimo, che debba sepellirsi nelle sepolture della medesima Confraternita nella Metropolitana, i Governatori di detta Confraternita debbono pagare al detto Collegio diece carlini per l'associazione, diece per l'uffizio di tre Notturni colle laudi, diece per la messa, e diece per tutto l'uffizio della sepoltura; mà se non si farà, che la sola associazione, haveranno i Mansionari solo diece carlini, se si farà cantare la messa, altri diece: sicchè quanti de' quattro servigi faranno, tanti ducati spettino ad essi loro.

21 Succedendo, che taluno sia trapassato di morte subitanea, ò violenta, ò senza il Sacramento della Penitenza, e riconosciuto dall'Arcivescovo essere quel tale capace di Ecclesiastica sepoltura, il funerale spetta al Collegio de' Mansionari, li quali debbono sepellire il defunto nel Cimitero della Metropolitana. Lo stipendio, che loro si dee, ò da' beni del defunto, ò dagli Eredi, giusta l'antico solito è di ducati nove, con obbligo di cantare uffizio, e messa, e di distribuire dell'accennata somma tre carlini all'Arciprete, e tre carlini al Procuratore di S. Tomaso dell'opera.

22 Se gli Eredi ottenessero dall'Arcivescovo, che il defunto di morte repentina, &c. si sepellisse nella Metropolitana, oltre all'accennato stipendio de' Mansionari colla distribuzione, come sopra, gli heredi doveranno pagare il *jus* della sepoltura all'Arciprete.

23 Se il Defunto, come sopra, si haveffe à sepellire in altra Chiesa, che nella Metropolitana, i Mansionari debbono avere i nove ducati, mà non saranno tenuti à questa associazione. Niuna Chiesa potrà però riceverlo senza espressa licenza del Capitolo, da concedersi per atto pubblico. Se dagli Eredi del defunto si richiedesse l'associazione de' Mansionari in altra Chiesa, all'hora, oltre a' sudetti ducati nove, se gli daranno

ranno altri carlini trenta tre per questa associazione; l'uffizio però, e la messa si canterà da' Mansionarj nella Metropolitana.

24 Ma essendo richiesto il Capitolo all'associazione del defunto di morte repentina, &c. come sopra, che verrà a seppellirsi nella Metropolitana, e piacendo a' Canonici di andarvi, in tal caso dovendo intervenirvi anche i Mansionarj, essi haveranno dagli Eredi del defunto gli scudi nove, colle condizioni come sopra, oltre alla porzione suddetta, essendo che il diritto di nove scudi in questo caso ab antico è sottentrato al *jus* parrocchiale.

25 Se il defunto di morte repentina, violenta, &c. fosse tanto povero, che non potesse pagare cosa veruna, all'hora, costata tale povertà per fede giurata del Parroco, e coll'ordine dell' Arcivescovo, come appresso, debbono associarlo *gratis*, e per mera carità tutti i Mansionarj, che si troveranno presenti in Chiesa dopo il suono della campana, e faranno l'esequie a proprie spese; e mancando, sia puntato, come per tutto un giorno, anche chi sfuggisse di andar in Chiesa per non intervenire a tale associazione.

26 Non è lecito a' Mansionarj arbitrare sopra li detti ducati nove, anche sotto pretesto, che l'Erede del defunto, &c. non possa pagare, che meno, senza licenza espressa dell' Arcivescovo, il quale non la darà, se non costatogli esser così; ed havvta questa licenza, di quello, che si haverà, doveranno i Mansionarj *pro rata* dar la parte all' Arciprete, ed al Procuratore di S. Tomaso dell' opera.

27 Il funerale si porterà dalla casa del defunto alla Chiesa a dirittura; nè si possa far giro per la Città senza licenza della Corte Arcivescovile.

28 Chi non sarà presente all' esequie non parteciperà cosa veruna, salvo il Canonico Penitenziere, quando attualmente ode le confessioni, e non altrimenti.

29 De' accompagnarsi il defunto fin dentro alla Chiesa, dove si hà da seppellire, come fin hora si è praticato in tutte le Chiese de' Regolari; e se non si farà da essi l'uffizio seguente, replicata l'antifona, *Exultabunt Domino ossa humiliata*, messi in giro, faranno unitamente breve orazione privata, e poi partiranno; e se si farà l'uffizio, niuno partirà, se non finito il medesimo uffizio.

30 Il ritorno farà nella stessa maniera, colla quale si è andato, precedente la Croce.

31 Non

31. Non si divida il danajo dell'esequie, nè dentro la Chiesa, dove si seppellirà il defunto, nè in altro luogo pubblico, mà dopo ritornato nella propria Chiesa; e ciò all'hora si farà in Sagrestia.

32. L'esequie non si facciano nè prima del levare il Sole, nè dopo tramontato; mà si debbono cominciare per maniera, che siano finite alle 24. hore. Ed occorrendo, che si ottenesse della Corte Arcivescovile sì fatta licenza, sia lecito a' Canonici, ed a' Mansionarj di ricevere il loro duplicato.

CONCHIUSSIONE.

I Suddetti Capitolari essendo secondo la costumanza fin'hora osservata, e secondo il consiglio, e consenso del Capitolo della nostra Metropolitana, ordiniamo, che in ogni tempo avvenire inviolabilmente si osservino: ed occorrendo, che vi nascessero dubbj, ò difficoltà, riserviamo à Noi la facoltà di decidere. E così ordiniamo, e decretiamo in questa, ed in ogni altra miglior maniera, e forma.

FR. VINCENZO MARIA CARDINAL ARCIVESCOVO.

Pad. Canonico Santoro Cancelliere.

Instrumentum publicationis, & acceptationis prædictorum Capitularium.

IN DEI NOMINE. AMEN.

Presenti hoc publico instrumento cunctis ubique pateat evidentèr, & notum sit, qualiter cum in Sancta Synodo Provinciali celebrata de anno 1693. Cap. V. Tit. II. de Constitut. demandatum fuerit, quòd Capitula, quæ statutis carent, ne ut naves fluctuantes quovis vento circumferantur, infra sex menses ea condant, & suis Episcopis examinanda deferant, & probanda. Et cum Reverendissimum Capitulum Metropolitanum dictis statutis indigeret, licet aliqua Capitularia extarent, sed non in ordinem redacta; idcirco die

18. men.

18. mensis Martii anno Domini 1695. anniversaria electionis Eminen-
tissimi, & Reverendissimi in Christo Patris, & Domini Dom. Fr. Vin-
centii Mariae Ordinis Prædicatorum miseratione Divina Tituli S. Sixti
& R. E. Presbyteri Cardinalis Vrsini in nostrum Archiepiscopum, con-
gregato dicto Reverendissimo Capitulo de mandato ejusdem Eminentissi-
mi Domini pro hac die in Bibliotheca Archiepiscopii corâ ipsomet Emi-
nentissimo Archiepiscopo, scilicet Reverendissimis DD. Paulo Farella,
Sac. Theol. Doctore, Protonot. Apostolico, S. Mariae de Strata Abba-
te Archidiacono, Iulio de Marco V. I. D. Archipresbytero, Ioanne de
Nicastro V. I. D. Protonot. Apostolico Primicerio, primo, & apud
eundem Eminentissimum Auditore Generali, Aloysio Antonio Ayello
Sac. Theol. Doctore Proton. Apostolico Primicerio secundo, Andrea
Moscarelli Proton. Apostolico Thesaurario, Agnello Rendina V. I. D.
Proton. Apost. Bibliothecario, Marsilio Verusio Decano, Iosepho de
Dominicis, Casare Ciarletta, Dominico Croce, Iosepho Musto, Mat-
thæo de Mattia, Scipione Perrotti, Iosepho de Martino, Benedicto
Mariella Sac. Theol. Profess. Majore Pœnitentiario, Vincentio de Vita
V. I. Licentiato Presbyteris, Scipione Carissimo, Ioanne Baptista de
Martino V. I. D. Proton. Apostolico, Bartholomæo Feulo Proton. Apo-
stolico, Dominico Mastrojanni, Francisco Spadaccino Sac. Theol. Pro-
fessore, Nicolao Saraceno, Dominico Rossi Diaconibus, Vincentio Cas-
selli, Iosepho Colle, & Dominico Musso Subdiaconibus Canonicis, in-
tegrum ferè capitulum perficientibus, cum desit tantum unus Romæ
degens, scilicet Dom. Canonicus Carolus de Eolo V. I. D. suprascripta
Capitularia, sive Statuta in ordinem digesta, singuli enumerati Domini
Dignitates, & Canonici lecta, audita, & discussa, nonnullis in lecti-
onem moderatis, nonnullisque aliis superadditis sic moderata, & addi-
ta, & à supradicto Eminentissimo Archiepiscopo post habitum consiliū,
& consensum præfatorum Dignitatum, & Canonicorum, auctoritate
sua Archiepiscopali, ac omni alia meliori, & efficaciori modo, & via,
probata, & confirmata in mea, & infrascriptorum testium præsentia,
acceptaverunt, & laudaverunt. Verum circa finem hujus actus hora
tarditate præventi ob nocte irruentē præfati DD. Iulius de Marco Ar-
chipresbyter, Marsilius Verusio, Ioseph de Dominicis Canonici de licētia
ejusdem Eminentissimi Archiepiscopi attenta eorum senectute, proprias
domus petierunt, tamen singuli suos Procuratores ad interessendum
acceptandum, probandum, & jurandum in anima eorum principalium
crearunt, idest dictus D. Archipresbyter de Marco antedictum D. Aloy-
sium Antonium Ayello Primicerium secundum, supradictus D. Decanus
Marsilius Verusio, prædictum D. Canonicum Matthæum de Mattia,
dictus

dictus D. Ioseph de Dominicis, prefatum D. Vincentium Casselli, spondentes habere ratum quidquid, &c. Qui quidem Dom. Dignitates, & Canonici eorum observantia inviolabili se submiserunt, & tactis pectoribus more sacerdotali iuraverunt in forma, prout & fecerunt prefati Procuratores nomine eorum principalium. Super quibus omnibus, & singulis petitum fuit à me infra scripto publico Apostolica auctoritate, Notario, & Curie Archiepiscopalis Cancellario, ut unum, vel plura, publicum seu publica conficerem, atque traderem instrumentum, & instrumenta, prout opus fuerit, & requisitus ero.

Actum Beneventi, & propriè in antedicta Bibliotheca Archiepiscopii supradicta die 18. mensis Martij 1695. indictione tertia, presentibus, audientibus, & inspicientibus M. R. D. Iannario Alferi V. I. D. Protonot. Apostolico, & Collegiatae Ecclesiae S. Bartholomaei hujus Civitatis Canonico Praeposito, M. R. D. Francisco Iannotti Archipresbytero Oppidi Ceppaloni huiusmet Diocesis, & Acolytho Angelo Alfieri hujus etiam Civitatis, Testibus ad hæc specialiter vocatis, habitis, atque rogatis.

Vnde Ego in praemissorum fidem de praedictis omnibus rogatus, & requisitus hoc subscripsi, & consueto signo signavi.

Ita est Paduanus Sanctiorius insignis Collegii Sancti Spiritus Canonicus publicus Apostolica auctoritate Notarius, & Curie Archiepiscopalis Cancellarius.

Adest ✠ signum.

I. T A B E L L A

*Delle rendite in risfretto del Capitolo Metropolitano, delle Prebende, e del Collegio de' Mansionarii
è prima del Tremuoto del 1688; stato presente del 1695. pefi, e netto reflante.*

	<i>Rendite del 1687.</i>	<i>Stato prefente del 1695.</i>	<i>Pefi.</i>	<i>Rendite nette</i>
Mafla Capitolare	d. 2022.	94. —	2179. 59. —	222. 40. — 1957. 19.
Prebenda Arcidiaconale	d. 358.	60. —	426. 70. —	7. 76. — 418. 94.
Prebenda Arcipretale	d. 235.	64. —	207. 77. 6. —	17. 91. — 189. 86. 6.
Prebenda del Primicerio primo	d. 39.	20. —	35. 30. —	3. 80. — 31. 50.
Prebenda del Primicerio fecondo	d. 32.	57. 6. —	28. 57. 6. —	60. — 27. 97. 6.
Prebenda del Teforiere	d. 50.	52. —	50. 53. —	4. 58. — 45. 95.
Prebenda del Bibliotecario	d. 67.	10. —	95. 80. —	3. 64. — 92. 16.
Prebenda del Penitenziere	d. 0.	—	16. 66. 8. —	1. 29. 6. — 15. 37. 2.
Prebenda del Maeftro delle Sagre				
Cerimonie Canonico	d. 13.	20. —	25. 5. —	1. 78. — 23. 27.
Mafla del Collegio de' Mansionarii	d. 631.	96. 4. —	689. 27. 9. —	109. 89. 4. — 579. 38. 5.
S. Tomafo dell'opera	d. 9.	66. 8. —	10. —	10. — 0. —
Collettiva di tutte le rendite della				
Chiefa Metropolitana	d. 3461.	40. 6. —	3765. 26. 5. —	383. 65. 10. — 3381. 60. 7.

Acol. Gio: Luigi Pulcarelli Computiffa di S. Em.

II.

TABELLA

De' Cali fatti degli anni nelle concessioni degli stabili, ò nelle rinnovazioni delle medesime concessioni, del Capitolo Metropolitano, delle Prebende, e del Collegio de' Mansionarii dopo il Tremuoto del 1688.

	Numero degli stabili	Rendite antiche	Rendite presenti	Cali
Della Massa Capitolare	n. 60	d. 232. 75	127. 95	104. 80.
Della Prebenda Arcidiaconale	n. 1	d. 2. 20	1. 50	70.
Della Prebenda Arcipretale	n. 15	d. 51. 44	29. 12. 6	22. 31. 6.
Della Prebenda del Primicerio primo	n. 5	d. 9. 30	6. 80	2. 50.
Della Prebenda del Primicerio secondo	n. 5	d. 8. 50	5.	3. 50.
Della Prebenda del Tesoriere	n. 8	d. 21. 40	13. 20. 6	8. 19. 6.
Della Prebenda del Bibliotecario	n. 3	d. 5. 90	1. 50	4. 40.
Del Collegio de' Mansionarii	n. 80	d. 222. 90	126. 52	96. 38.
Collectiva di tutti	n. 177	554. 39	311. 60	242. 79.

Scol. Gio: Luigi Pulcarelli Computista di S. Em.

III.

T A B E L L A

*Degli stabili, che sono in dominio nel presente anno 1695. del Capitolo Metropolitano delle
Prebende, e del Collegio de' Mansionarii.*

Della Massa Capitolare-----	n.	47	rendevano	d.	68.	90.
Della Prebenda Arcipretale-----	n.	6	rendevano	d.	9.	75.
Della Prebenda del Primicerio secondo-----	n.	2	rendevano	d.	2.	50.
Della Prebenda del Tesoriere-----	n.	1	rendeva	d.	1.	20.
Della Prebenda del Bibliotecario-----	n.	1	rendeva	d.		90.
Del Collegio de' Mansionarii-----	n.	77	rendevano	d.	93.	30.
Collettiva di tutti -----	n.	134	rendevano	d.	176.	55.

Aut. Gio: Luigi Pulcavelli Computista di S. Am.

INSTRUMENTVM

Statuti super formam tenendam in Censuationibus, seu
renovationibus Censuum bonorum stabiliū

S. Ecclesię Metropolitanę, inserti in
Capitularibus fol. 60.

IN DEI NOMINE AMEN.

Presenti hoc publico Instrumento cunctis ubique pateat evidenter,
& notum sit, qualiter hodie infra scripto die Beneventi, & pro-
prię in Sacello Metropolitanę S. Ecclesię, congregati ad sonum Campa-
nelli, ut moris est, infra scripti Reverendissimi Domini Dignitates, &
Canonici Reverendissimi Capituli Beneventani (pręvia citatione, ad hoc
eisdem intimata, & mihi infra scripto relata per Clericum Ascanium,
Joannellum pręfata Metropolitanę S. Ecclesię servientem) representa-
ntes majorem, & saniozem partem dicti Reverendissimi Capituli v3. Pau-
lus Pavella Sac. Theol. Doctor, Prot. Apostolicus, Sanctę Marię de Stra-
da Abbas, Archidiaconus, Iulius de Marco V. I. D. Archipresbyter,
Aloysius Antonius Ayello Sac. Theol. Doctor, Prot. Apostolicus Primi-
cerius secundus, Andreas Moscarelli Prot. Apostolicus Thesaurarius,
Agnellus Rendina V. I. D. Prot. Apost. Bibliothecarius, Marsilius Veru-
sius Decanus, Ioseph de Dominicis, Cęsar Ciarletta, Dominicus Croce,
Ioseph Musto, Matthęus de Matthia, Scipio Perrotti, Ioseph de Marti-
no, Benedictus Mariella Sac. Theol. Professor, Major Pęnitentiarius,
Vincentius de Vita V. I. Licentiatus, Presbyteri: Scipio Carissimus, Bar-
tholomęus Feulo Prot. Apostolicus, Dominicus Mastrojaanni, Francis-
Spadaccino Sac. Theol. Professor, Nicolaus Saraceno, Dominicus Rossi,
Diaconi: Vincentius Casselli, Ioseph Colle, & Dominicus Massa, Subdia-
coni Canonici spontę, &c. pro majori Dei servitio, & utilitate Ecclesię, ac ad
tollendas fraudes, quę in omnibus censuationibus, & renovationibus
Censuum, & in unoquoque, vel unaquaque ipsorum, vel ipsarum evenire
poterant, faciendam, & consiciendam existimarunt infra scriptam Con-
stitutionem, sive statutum tenoris sequentis v3. Statuto per le Censua-
zioni, ò rinnovazioni de' Censi del Capitolo Metropolitano
9. Luglio 1695. In congiuntura di essersi formato lo stato ge-
nerale, e particolare delle rendite, e pesi del Capitolo, de' Pre-
bendari, e del Collegio de' Mansionarii, si ę osservato la gran-
de

de diminuzione delle medesime rendite dall'vltimo Tremuoto del 1688. in quà: perciocchè (oltre agli stabili in numero 134. che presentemente restano in dominio senza frutto, quando fruttificavano duc. 176. 55.) si sono nelle nuove concessioni, fatte senza le dovute solennità, diminuiti, e calati i canoni di altri 177. stabili in duc. 242. 79. poiche ascendendo prima i canoni di detti 177. stabili alla somma di duc. 554. 39. hora solo giungono alla somma di duc. 311. 60.

Quindi per provvedere opportunamente à simili pregiudizii, con perpetuo, e fermo Statuto si stabilisce, che non si possano mai più in avvenire far contratti di nuove Censuazioni, ò rinnovazioni delle antiche, tanto della Massa Capitolare, quanto delle Prebende particolari, e Massa del Collegio de' Mansionarii, se non nella maniera, e forma seguente. Primo doverà portarsi l'affare in pieno Capitolo, ed ivi seriamente discuterlo. 2. Per decreto Capitolare spedirsi i soliti Provvisori, che doveranno rimandarsi più fiate, quando il bisogno il richiegga. 3. I medesimi Provvisori riferiranno in pieno Capitolo lo stato dello stabile, che dee censuarsi, ò rinnovarsi la censuazione. 4. All'hora, e non prima, si prenderà dal medesimo pieno Capitolo la dovuta deliberazione. 5. Stabilito così l'affare, il Procuratore del Capitolo, ò'l Prebendato, ò i Procuratori del Capitolo, e de' Mansionarii unitamente per gl'interessi del Collegio di essi Mansionarii rispettivamente, farà l'istanza al Tribunale Arcivescovile per la spedizione del dovuto assenso, e beneplacito. 6. Fatta l'istanza, il Tribunale Arcivescovile doverà chiamare il Bibliotecario, e ricevere da lui la relazione di tutta la serie del negozio per pienissima sua istruzione. 7. Seguentemente chiamerà i Provvisori, e gl'interrognerà del loro parere circa al canone da imponersi sopra lo stabile, del quale si tratta: ed i medesimi Provvisori faranno obbligati di palesarlo, à fine di evitarsi tutte le fraudi, collusioni, &c. 8. Finalmente il medesimo Tribunale, servata la forma delle Costituzioni Sinodali, sì Provinciali dell' Arciv. Cardinale Savelli del 1567. *Cap. 1. de bonorū Ecclesiæ locationibus*, come Diocæsane dell' Arcivescovo Palombara del 1594. *Cap. 3. de Offic. Archidiaconi, & Tit. de bonorum Ecclesiæ locationibus*, ed eziandio della Visita dell' Eminentissimo nostro moderno Arcivescovo del 1694. *Cap. 1. de statu Oeconomico Capituli, & Collegii Mansionariorum num. 6.* interporrà gratis il dovuto assenso, e
be-

beneplacito . 9. E mancandosi in tutte , ò in alcune delle suddette cose, così statuite, resti il contratto nullo, ed invalido, e di più i trasgressori saranno puniti ad arbitrio dell' Arcivescovo . E per la fermezza delle cose statuite, si supplica l' Eminētissimo nostro Arcivescovo, che voglia le medesime approvare, confermare, e colla sua autorità stabilmente munire ; al cui oggetto si degnerà ordinare, che si aggiungano , ed inseriscano ne' Capitolari, già fermati a' 18. di Marzo dell' anno corrente - Ideoque pro inviolabili observantia supradictæ Constitutionis , & Statuti , tactis pectoribus, supradicti Reverendissimi Domini Dignitates, & Canonici, more , &c. præstiterunt juramentum in forma , &c. Super quibus omnibus, & singulis petitum fuit à me infrascripto publico Apostolica Auctoritate Notario , ut unum, vel plura, publicum, seu publica conficerem, atque traderem Instrumentum , & Instrumenta , prout opus fuerit, & requisitus ero .

Actum hîc ibidem Beneventi , & propriè in antedicto Sacello Metropolitane Sanctæ Ecclesiæ die nona mensis Julii anni millesimi sexcentissimi nonagesimi quinti , tertie Indictionis ; presentibus ; &c. Clerico Ascanio Joannello , & Clerico Marco d' Aniello testibus , ad hæc specialiter habitis, atque rogatis: Vndè Ego, in præmissorum fidem, de prædictis omnibus rogatus, & requisitus, hoc subscripsi , & consueto signo signavi.

Ita est Clericus Dominicus Fontanella Beneventanus publicus Apostolica auctoritate Notarius .

Adest ✠ signum.

DECRETUM

Approbationis, & confirmationis supradicti Statuti.

PRæfatum Statutum à nostro Capitulo formatum, & Nobis præsentatum, approbamus, & confirmamus, ac perpetuæ executioni demandari jubemus: mandantes apponi, & inseri in Capitularibus prædicti nostri Capituli , & propriè in Cap. V. *Delle rendite del Collegio de' Mansionarii* post num. 2. & Ita, &c. hoc, & omni , &c. Datum in nostro Archiepiscopio hac eadem præfata die 9. Julii 1695.

Fr. Vinc. Maria Card. Archiep.

F. A. Mans. Firmy de mandato Eminentiss.

V. T A B E L L A

Degli obblighi delle messe piane del Capitolo Metropolitano,
riconosciuta, ed approvata dall'Eminentissimo Orsini
Arcivescovo al primo di Gennajo 1695.

Nell'Altare del SS. Crocifisso.

Per l'Arciprete di S. Maria Attoro Francesco Scarpetta n. 180.

Nell'Altare di S. Anna.

Per gli qq. Bartolomeo, e Salvatore di Cassandra n. 100.

In Altare ad libitum.

Per lo q. Orazio Colle n. 50.

Per lo q. Francesco Caserta n. 180.

Per lo q. Vincenzo Caserta n. 180.

Per lo q. Marco Lauro n. 10.

Per lo q. Dezio Lauro n. 10.

Per lo q. Antonio Cardone n. 23.

Per lo q. Girolamo Jameo n. 23.

Per lo q. Canonico Giulio de Sumereris n. 4.

Per l'Arciprete di S. Giorgio della montagna Abate Andrea Vollari n. 24.

sono n. 784.

Per l'Eminentiss. Arcivescovo Orsini, giusta la seguente applicazione fatta dall'Eminenza sua num. ventifette, cioè

1 Per tutti i divoti della Beatissima Vergine fra l'ottava della sua Purificazione messa votiva *de B. V.* n. 1.

2 Per tutti i divoti di S. Domenico a' 15. Marzo messa votiva dello stesso Santo n. 1.

3 Per tutti i divoti di S. Filippo Neri a' 27. Maggio messa votiva del medesimo Santo n. 1.

4 Per la Madre Suor Fulvia Maria Orsini monica Francescana sua Sorella vivente a' 13. Luglio una messa *pro peccatis* n. 1.

5 Per la Madre Suor Aurelia Orsini monica Francescana sua Sorella vivente a' 13. Luglio una messa *pro peccatis* n. 1.

6 Per la Madre Suora Scolastica Maria Or-

sono n. 5.

- fini monica Domenicana vivente a' 13.
 Luglio una messa *pro peccatis*. n. 1.
7. Per la Madre Suor Giacinta Maria Orfini
 monica Domenicana sua Sorella vivente
 a' 13. Luglio una messa *pro peccatis*. n. 1.
8. Per tutti i suoi Compagni Religiosi Do-
 menicani nel mese di Ottobre messe n. 2.
9. Per tutti i suoi familiari nel mese di No-
 vembre messe n. 2.
10. Per due suoi amici particolari nel mese di
 Aprile messe n. 2.
11. Per tutti i suoi amici nel mese di Giug. messe n. 2.
12. Per gli suoi sudditi della Diocesi Bene-
 neventana nel mese di Marzo messa n. 1.
13. Per gli già suoi sudditi defunti della Dio-
 cesi Sipontina nel mese di febbrajo messa n. 1.
14. Per gli già suoi sudditi defunti della Dioce-
 si Cefenatense nel mese di Gennajo messa n. 1.
15. Per tutti que', a' quali haveffe dato scan-
 dalo, e per sua occasione patissero in Pur-
 gatorio, nel mese di Luglio messe n. 3.
16. Per tutti que', che l' haveffero offeso nel
 mese di Dicembre messa. n. 1.
17. Per tutti i tribulati nella festa de' sette do-
 lori della B. Vergine. messa. n. 1.
18. Per le anime scordate nel Purgatorio nel
 mese di Settembre messe n. 2.
19. Per le anime più miserabili del Purgato-
 rio nel mese di Dicembre messe n. 2.
- n. 27.

In tutto sono num. 811.

Le quattro messe, assegnate di sopra a' 13. di Luglio per le Sorelle
 del suddetto Eminentissimo Arcivescovo, loro vita durante, do-
 veranno indi celebrarsi nel dì della loro morte rispettivamente: e
 tutte le 27. messe sopradette si celebreranno nell' Altare Privi-
 legiato, eccetto che la prima nell' Altare del Rosario, e la seco-
 da nell' altare di S. Domenico à beneficio de' rivèti, per gli qua-
 li sono state da S. Eminenza applicate, ed à suffragio di que', che
 sono morti, anche rispettivamente.

VI. TA-

T A B E L L A

Degli Anniversarii, che si celebrano con canto dal Capitolo
Metropolitano, riconosciuta, ed approvata dall'Eminentissimo Orsini Arcivescovo al primo di
Gennajo 1695.

Nell' Altare maggiore.

Per la fel. mem. di Monsignor Arcivescovo

Foppa a' 27. di Gennajo

n. 1.

Per lo medesimo a' 26. di Maggio

n. 1.

Per lo q. Arciprete de Sanctis a' 31. di Gennajo

n. 1.

Per l'Eminentiss. Arcivescovo Orsini giusta
la seguente disposizione dell'Eminenza
sua num. 20; cioè

1 Per sua Eminenza a' 12. di Agosto, nel qual
giorno fù ammesso alla Religione Domenicana, una messa del Santo corrente colla
colletta *pro peccatis*.

n. 1.

2 Per sua Eminenza a' 3. di Febbrajo, giorno
anniversario della sua Ponteficale consecrazione, una messa, *ut in die anniversario*
Consecrationis Episcopi, colla suddetta colletta

n. 1.

3 Per sua Eminenza a' 18. di Marzo, nel qual
giorno fù eletto Arcivescovo di questa
S. Chiesa Metropolitana, una messa, *ut in*
die anniversario electionis, & Consecrationis
Episcopi, colla stessa colletta *pro peccatis*

n. 1.

4 Per Sua Eminenza in un giorno *ad libitum* fra
l'ottava di S. Filippo Neri una messa dello
stesso Santo colla medesima colletta *pro*
peccatis

n. 1.

Queste quattro messe si celebreranno in perpetuum
ne' medesimi giorni, fuorchè quella de' 18. di
Marzo, che trasferirassi nel dì del passaggio da
questa vita del medesimo Eminentissimo Arcive-

L. *somma n. 7.*

scovo, che viva à Dio . E dopò la sua morte tutte quattro si celebreranno , ut in die anniversario defuncti Epi scopi.

- 5 Per l'Illustrissimo Monsignor Orazio Fortunato Vescovo di Nardò vivente a' 3. di Novembre una messa del Santo corrente. n. 1.
 - 6 Per l'Illustriss. Monsignor Fr. Marcello Cavaglieri Domenicano Vescovo di Gravina vivente a' 15. Gennajo una messa del Santo corrente n. 1.
 - 7 Per la Madre Suor Maria Battista dello Spirito Santo Monaca Domenicana Madre di S. Eminenza, chiamata nel secolo Giovanna della Tolsa, vivente a' 23. Giugno una messa del Santo corrente n. 1.
 - 8 Per la medesima a' 14. Agosto, e dopo la di lei morte nello stesso giorno una messa del Santo corrente n. 1.
 - 9 Per l'Eccellentissimo Signor Domenico Orsini Duca di Gravina Fratello di S. Eminenza vivente a' 3. di Agosto una messa del Santo corrente n. 1.
- Le suddette messe si trasferiranno dopo nel dì della morte di ciascheduno, à cui sono state assegnate rispettivamente, e si dirà la messa, ut in die anniversario de positionis defuncti.*
- 10 Per la santa mem. di PP. Clemente X. a' 23. Luglio la messa da morto, ut in die anniversario. n. 1.
 - 11 Per la chiara mem. di Monsignor Domenico Cennini Vescovo di Gravina a' 21. di Agosto la stessa messa. n. 1.
 - 12 Per tutti i Vescovi, ed Arcivescovi di questa Santa Chiesa Metropolitana suoi Predecessori nel mese di Marzo la stessa messa n. 1.
 - 13 Per tutti i Vescovi, ed Arcivescovi Sipontini già suoi Predecessori nel mese di Febbrajo la stessa messa n. 1.

somma n. 15.

riporto n. 16.

- 14 Per tutti i Vescovi di Cesena già suoi Predecessori nel mese di Gennajo la stessa messa. n. 1.
- 15 Per tutti i Religiosi Domenicani defunti, nel mese di Agosto la stessa messa. n. 1.
- 16 Per la b. m. di Ferdinando Orsini Duca di Gravina Padre di S. Em. a' 23. di Agosto la stessa messa. n. 1.
- 17 Per la b. m. di Dorotea Orsini Ava Paterna di S. Em. al primo di Luglio la stessa messa n. 1.
- 18 Per la b. m. di Fulvia del Tufo Duchessa di Grumo Ava materna di S. Em. a' 22. di Settembre la stessa messa n. 1.
- 19 Per tutti i Congiunti di S. Em. fino al quarto grado a' 9. di Novembre la messa votiva della B. Vergine à beneficio de' viventi, ed à suffragio di que', che sono morti n. 1.
- 20 Per tutti i suoi Benefattori dentro l'ottava della Commemorazione de' Defunti la messa corrente à beneficio de' viventi, ed à suffragio di que', che sono morti n. 1.

sono n. 23.

VII.

T A B E L L A

Degli obblighi delle Messe piane, & Anniversarii cantati del Collegio de' Mansionarii riconosciuta, ed approvata dall'Eminentiss. Orsini Arcivescovo il primo di Gennajo 1695.

	Messe piane	Anniversarii
Per lo q. Niccolò Auferiello	n. 10	n. 1.
Per Gio: Nittolo	n. 0	n. 1.
	somma n. 10	n. 2.
	I 2	

<i>Messe piane</i>		<i>Anniversarii</i>
<i>riporto n.</i>	<i>10</i>	<i>n. 2.</i>
Per Masello Caccobono	n. 4	n. 0.
Per Cubella di S. Giorgio	n. 5	n. 1.
Per Cubello di Cubulo	n. 4-nel quarto an. n. 5.	n. 0.
Per Falcone Guttia	n. 0	n. 1.
Per Salemno Speciale	n. 0-nel secōdo an. n. 1.	3.
Per Niccolò Monterope	n. 6	n. 0.
Per Nuncio Cecca	n. 27	n. 1.
Per Roberto Cubulo	n. 0	n. 1.
Per Meolo Pizzolella	n. 4	n. 1.
Per Pietro Montella	n. 0	n. 1.
Per Gio: Mascambruno	n. 1-nel quarto an. n. 2.	n. 0.
Per Barbato Mangiante	n. 0	n. 1.
Per Antonia Cappella	n. 0-nel secōdo an. n. 1.	n. 1.
Per Giacomo Caccobono	n. 1	n. 1.
Per Bartolomeo Petrocello	n. 10	n. 0.
Per Antonio Tomafello	n. 3	n. 0.
Per Caterina Aufericello	n. 13	n. 0.
Per Velardo, e Salvatore Rago	n. 7-nel quarto an. 8.	n. 0.
Per Niccolò Pittolo	n. 11-nel quarto an. 12.	n. 0.
Per Vito Mauriello	n. 10-nel secōdo an. 11.	n. 0.
Per Berardino Jannotta	n. 22	n. 0.
Per Gasparo Moscolella	n. 5-nel secondo an. 6.	n. 0.
Per Francesco Zingaro	n. 8	n. 0.
Per Antonio Pecorello	n. 12	n. 0.
Per Niccolò Renzio Fusco	n. 10	n. 0.
Per Lorenzo Cerbio	n. 8	n. 0.
Per Marino Egizzio	n. 30	n. 0.
Per Giacomo Musto	n. 17-nel secōdo an. 18.	n. 0.
Per Valerio Pannuccio	n. 0	n. 1.
Per Guiduccio Fantisca	n. 13-nel secōdo an. 14.	n. 1.
Per Andrea Saraceni	n. 11	n. 0.
Per Roberto N.	n. 5	n. 0.
Per Ruffrido Pizzicandelo	n. 5	n. 0.
Per Niccolò Castroceli	n. 8 nel secōdo an. 9.	n. 2.
Per Marcello Capobianco	n. 12	n. 0.
Per Giulio Terreticello	n. 13	n. 1.
Per Gio: Berardino longo	n. 20	n. 0.
Per Dionigio Pistacchio	n. 0	n. 1.
<i>somma n. 315</i>		<i>n. 20.</i>

Messe piane —————
riporto n. 315 —————

Anniversarii
n. 20.

Per la fel. mem. dell' Arciv. Pa-		
lombara. —————	n. 15 — nel secôdo an. 16.	n. 1
Per lo medesimo —————	n. 36 —	n. 3.
Per gli Economi della Cappella		
del Santissimo —————	n. 0 —	n. 15.
Per Antonio di Lella. —————	n. 50 —	n. 1.
Per Bartolomeo Abate. —————	n. 1 —	n. 1.
Per Addaria Perotto. —————	n. 7 — nel secondo an. 8.	n. 1.
Per Fabrizio de Medicis. —————	n. 0 —	n. 3.
Per l' Arciprete Girolamo Pe-		
rotti —————	n. 55 —	n. 5.
Per lo medesimo —————	n. 1. con l' ufficio	n. 1.
Per Bartolomeo di Cassandra. —	n. 0 —	n. 1.
Per Berardina Rosola —————	n. 50 —	n. 0.
Per la medesima —————	n. 20 —	n. 0.
Per lo Primicerio Colle —————	n. 16 — nel quarto an. 17.	n. 0.
Per Matteo Jerace. —————	n. 25 —	n. 0.
Per Marc' Antonio Rettore. ———	n. 10 —	n. 0.
	—————	—————
	<i>sono n. 601</i> —————	<i>n. 52.</i>

*Seguono gli obblighi delle Messe piane, ed Anniversarii
cantati di S. Maria de Martiri.*

<i>Messe piane</i>	<i>Anniversarii</i>
Per Porzia Santamaria agli 11.	
di Agosto————— n. 0——	n. 1.
Per Porzia Risciolo————— n. 0——	n. 1.
Per Bartolomeo di Reino a' 20.	
Settembre.————— n. 0——	n. 1.
Per gl'i Fondatori, e Benefattori	
dell' Orfanatrofio————— n. 0——	n. 49.
Per Bartolomeo di Reino in	
g'orni di Domenica , Martedì,	
Giovedì, e Sabato————— n. 105——	n. 0.
Per Bartolomeo Risciolo in	
Mercoledì————— n. 26——	n. 0.
<i>sono n. 131———</i>	<i>n. 52.</i>

	Messe piane	Anniversari
	riporto n. 131	n. 52.
Per Antonio Pinneferrariis-----	n. 6	n. o.
Per Salvatore d'Afflitto-----	n. 6	n. o.
Per Paolo della Gatta-----	n. 12	n. o.
Per Aurelia Briga-----	n. 6	n. o.
Per Bartolomeo di Cassandra---	n. 12	n. o.
Per lo medesimo nel mese di Set-		
tembre-----	n. 4	n. o.
Per Ottavio Carola-----	n. 42	n. o.
Per Vittoria Pannacchione-----	n. 10	n. o.
Pro Benefactoribus-----	n. 102	n. o.

	331.	52.
Collettiva	Messe piane	Anniversarii
Della prima somma-----	n. 601	n. 52.
Della seconda somma-----	n. 331	n. 52.
	sono in tutto n. 932	104:

VIII.

- *Sententia Illustris. Domini A. C. Thomati, qua taxatur contra Pensionarios congrua scutorum 150. monetæ Romanæ pro Dignitatibus Ecclesiæ Metropolitanæ Beneventanæ, & scutorum 100. ejusdem monetæ pro Canonicis præfatæ Ecclesiæ.*

Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes perhanc nostram diffinitivam sententiam, quam de juris peritorum consilio in his scriptis ferimus in causa, & causis, quæ primò, & in prima, sive alia veriori causa in nobis versæ fuerunt, & vertuntur instantia, inter Reverendissimos Dominos Primicerium primum Joannem de Nicastris, Canonicum Joannem Baptistam de Martinis Canonicum Nicolaum Saracenum, & ceteros Canonicos Metropolitanæ Ecclesiæ Beneventanæ reos conventos ex una, & Illustrissimos Dominos Abbatem Fabritium, ac Marchionem Joannem Franciscum de Comitibus Guidis à Balneo, Abbatem Gregorium Meisellum, & Joannem Franciscum Ripam Canonicum Ecclesiæ Lateranen., & alios Pensionarios Dignitatum, & Canonicatum prænaratæ Metropolitanæ Ecclesiæ Beneventanæ actores ex altera partibus; de, & super executione rescripti Sanctissimi facti in quodam memoriali porrecto per Eminentissimum Dominum Cardinalem Ursinum Archiepiscopum Beneventanum, in actis præsentis causæ producti, tenoris sequentis videlicet. Sanctissimus annuit

ut

ut A. C. & alii Iudices Romanæ Curie se abstineant à concessione, & relaxatione censurarum contra introscriptos Canonicos Beneventanos, nisi factò prius Verbo cum Sanctitate sua, & pro nunc suspendant censuras, quatenus fuerint concessæ, & relaxatæ contra eosdem Canonicos, ac super prætenfa solutione pensionum, ut prætenditur reservatarum ad favorem DD. Pensionariorum super dictis Dignitatibus, & Canonicatibus, rebusque aliis, &c. dicimus, pronunciamus, decernimus, & declaramus, prænarratum rescriptum Sanctissimi exequendum, & observandum fore, & esse, prout de Verbo ad Verbum exequi, & observari volumus, & mandamus, & pro effectu dictæ executionis, & observationis censuras contra DD. reos conventos nullo modo pro pensionibus relaxari posse, & quatenus illæ sint relaxatæ, suspendendas fore, & esse, prout suspendimus, & pro suspensis haberi volumus, & mandamus.

Item pari nostra sententia dicimus, pronunciamus, decernimus, & declaramus, dimissionem fructuum per dictos Dignitates, & Canonicos beneficiatos, benè, legitime, ritè, ac rectè in manibus nostris fuisse, & esse factam, & proinde fore, & esse approbandam, prout approbamus, & pro illorum administratione deputandum fore, & esse Oeconomum, exactorem, distributorem, & administratorem dictorum fructuum, prout Procuratorem pro tempore dicti Reverendissimi Capituli Beneventani deputamus, & pro deputato haberi volumus, & mandamus, cum facultate, prius solvendi congruam dictis Dignitatibus in summa scutorum centum quinquaginta monetæ romanæ, & Canonicis in summa scutorum centum similis monetæ, prout Nos taxamus, & pro taxata haberi volumus, & mandamus; residuum verò, quatenus adsit, soluta dicta congrua scutorum centum quinquaginta, & centum ut supra, rescriptæ monetæ romanæ consignandum fore, & esse Pensionariis, prout absque ulla deductione consignari volumus, & mandamus, liberando dictos Pensionarios à Punctaturis, quas volumus cedere damno Dignitatum, sive Canonicorum non inservientium, & ab illorum congrua diminuimus, & pro diminutis haberi volumus, & mandamus. In reliquis dictos Dignitates, & Canonicos Beneventanos absolvendos fore, & esse prout absolvimus ab omnibus, & quibuscunque impetitionibus, diffamationibus, iactationibus, & molestationibus per dictos DD. Pensionarios præstitis, illatis, & inferri cominatis, & ob id eisdem DD. Pensionariis actoribus diffamantibus perpetuum silentium imponendum fore, & esse; prout imponimus, dictosque, victoribus in expensis condemnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de jure imposterum reservamus, & ita dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, & diffinitivè sententiamus, non solum, ut supra, sed omni alio meliori modo, &c.

Ita pronunciavi Ego Jo: Dominicus Thomati Locumtenens

I N D I C E

D E' C A P I T O L A R I ,

D ell' origine del Capitolo. Cap. I.	fol. 4.
Del numero de' Canonici. Cap. II.	fol. 5.
Dell' Habito corale. Cap. III.	fol. 6.
Dell' Vffizio di ciascheduna Dignità , e primieramente dell' Arcidiacono. Cap. IV.	fol. 7.
Dell' Vffizio dell' Arciprete. Cap. V.	fol. 9.
Dell' Vffizio del Primicerio primo. Cap. VI.	fol. 13.
Dell' Vffizio del Primicerio secondo. Cap. VII.	fol. 15.
Dell' Vffizio del Tesoriere. Cap. VIII.	fol. 16.
Dell' Vffizio del Bibliotecario. Cap. IX.	fol. 17.
Dell' Vffizio del Decano. Cap. X.	fol. 20.
Dell' Vffizio del Penitenziere maggiore. Cap. XI.	fol. 21.
Dell' Vffizio del Maestro delle sagre Cerimonie. Cap. XII.	fol. 22.
Dell' Vffizio del Canonico Sagrista. Cap. XIII.	fol. 23.
Dell' Vffizio del Teologo. Cap. XIV.	fol. 25.
Della distribuzione degli ordini canonicali. Cap. XV.	fol. 26.
Dell' Vffizio de' Canonici. Cap. XVI.	fol. 27.
Dell' opere di pietà solite à praticarsi da' Canonici. Cap. XVII.	fol. 32.
Delle rendite delle Dignità , e de' Canonici. Cap. XVIII.	fol. 33.
Delle distribuzioni cotidiane. Cap. XIX.	fol. 38.
Del servizio divino. Cap. XX.	fol. 40.
Della Puntatura, e Puntatori. Cap. XXI.	fol. 40.
Delle hore da cominciar si gli Vffizi divini. Cap. XXII.	fol. 42.
Della disciplina del Coro. Cap. XXIII.	fol. 44.
Del Prefetto del Coro. Cap. XXIV.	fol. 48.
Delle ragunanze Capitolari. Cap. XXV.	fpl. 49.
Degli Vffiziali del Capitolo. Cap. XXVI.	fol. 52.
Dell' Vffizio del Procuratore generale. Cap. XXVII.	fol. 53.
Dell' Vffizio del Procuratore di San Tomaso dell' opera. Cap. XXVIII.	fol. 55.
Della elezione delle Dignità , e Canonici, e delli Mansionarij, e del loro possesso. Cap. XXIX.	fol. 55.
	Del.

I N D I C E

D E' C A P I T O L A R I

De' Mansionarj della S. Chiesa Metropolitana.

D ell'origine degli stessi Mansionarj della S. Chiesa Metropolitana. Cap. I.	fol. 57.
Del numero de' Mansionarj. Cap. II.	fol. 57.
Dell' Habito corale. Cap. III.	fol. 58.
Dell' Vffizio de' Mansionarj. Cap. IV.	fol. 58.
Delle rendite del Collegio de' Mansionarj. Cap. V.	fol. 59.
Delle distribuzioni cotidiane. Cap. VI.	fol. 61.
Del servizio divino. Cap. VII.	fol. 62.
Della puntatura. Cap. VIII.	fol. 62.
Delle ragunanze Collegiali. Cap. IX.	fol. 62.
Degli Vffiziali del Collegio. Cap. X.	fol. 63.
Dell' Vffizio del Puntatore. Cap. XI.	fol. 63.
Dell' Vffizio del Ceremoniere. Cap. XII.	fol. 63.
Dell' Vffizio del Procuratore. Cap. XIII.	fol. 64.
De' funerali, e dell' esequie. Cap. ult.	fol. 65.
Conchiusione de' Capitolari.	fol. 70.
Stromento della publicazione, ed accettazione de' sudd. Capitolari	fol. 70.
I. Tabella delle rendite in ristretto del Capitolo Metropolitano.	fol. 73.
Tabella de' cali fatti degli annui canoni nelle concessioni degli	
II. stabili.	fol. 74.
III. Tabella degli stabili, che sono in dominio.	fol. 75.
Stromento dello statuto circa al modo da tenersi nelle future	
IV. censuazioni, e rinnovazioni de' censi.	fol. 76.
Decreto di approvazione del suddetto statuto.	fol. 78.
V. Tabella degli obblighi delle messe piane del Capitolo.	fol. 79.
VI. Tabella degli Anniversarii, che con canto si celebrano dal Capitolo.	fol. 81.
VII. Tabella degli obblighi delle messe piane, ed Anniversarii cantati del Collegio de' Mansionarii.	fol. 83.
VIII. Sentenza dell' A. C. in cui si tassa la congrua alle Dignità, e Canonici della Metropolitana.	fol. 86.

TABELLA

Delle rendite, pesi, e netto vestante in ristretto, così del Capitolo Metropolitano, come delle Prebende del Collegio de' Mansionarii dell' anno 1695, e del presente 1701. coll' espressione degli avanzati

	<i>Rendite del 1695.</i>	<i>Pesi</i>	<i>Rendite nette del 1695.</i>	<i>Stato presente del 1701.</i>	<i>Pesi</i>	<i>Rend.</i>
_____	d. 2179.19.	— 222.40.	— 1957.19.	— 2308.12.	— 222.40.	— 208
onale _____	d. 426.70.	— 7.76.	— 418.94.	— 448.80.10.	— 7.76.	— 44
ale _____	d. 207.77.6.	— 17.91.	— 189.86.	6. — 229.42. 6.	— 17.91.	— 21
nicerio Primo _____	d. 35.30.	— 3.80.	— 31.50.	— 35.30.	— 3.80.	— 3
nicerio Secodo _____	d. 28.57.6.	— 60.	— 27.97.	6. — 28.57. 6.	— 60.	— 2
criero _____	d. 50.53.6.	— 4.58.	— 45.95.	6. — 80.46. 6.	— 8.19.	— 7
liotecaio _____	d. 95.80.	— 3.64.	— 92.16.	— 126.90.10.	— 3.64.	— 12
itenziere _____	d. 16.66.8.	— 1.29. 6.	— 15.37. 2.	— 51.50.	— 2.19. 6.	— 4
unico Maestro						
emonie _____	d. 25. 5.	— 1.78.	— 23.27.	— 25.55.	— 1.78.	— 2
io de' Mansionarii _____	d. 689.27.9.	— 109.89. 4.	— 579.38.	5. — 846.95.11. ÷	— 110.89. 4.	— 73
ere _____	d. 10.	— 10.	— 0.	0. — 10.	— 10.	—

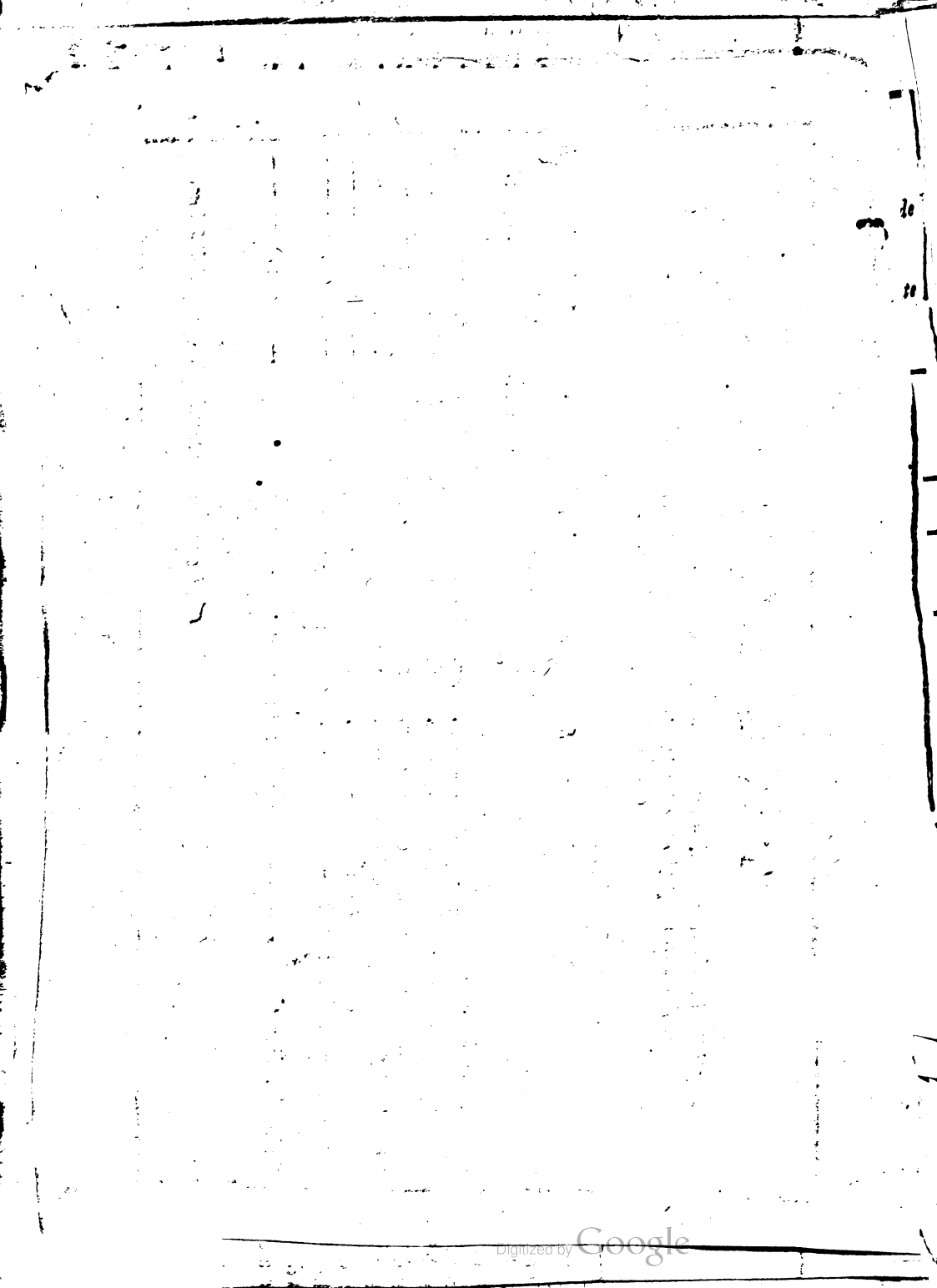
te le rendite della
olitana _____ d. 3765.26.11. — 383.65.10. — 3381.61. 1. — 4191.61. 1. ÷ — 389.16.10. — 38

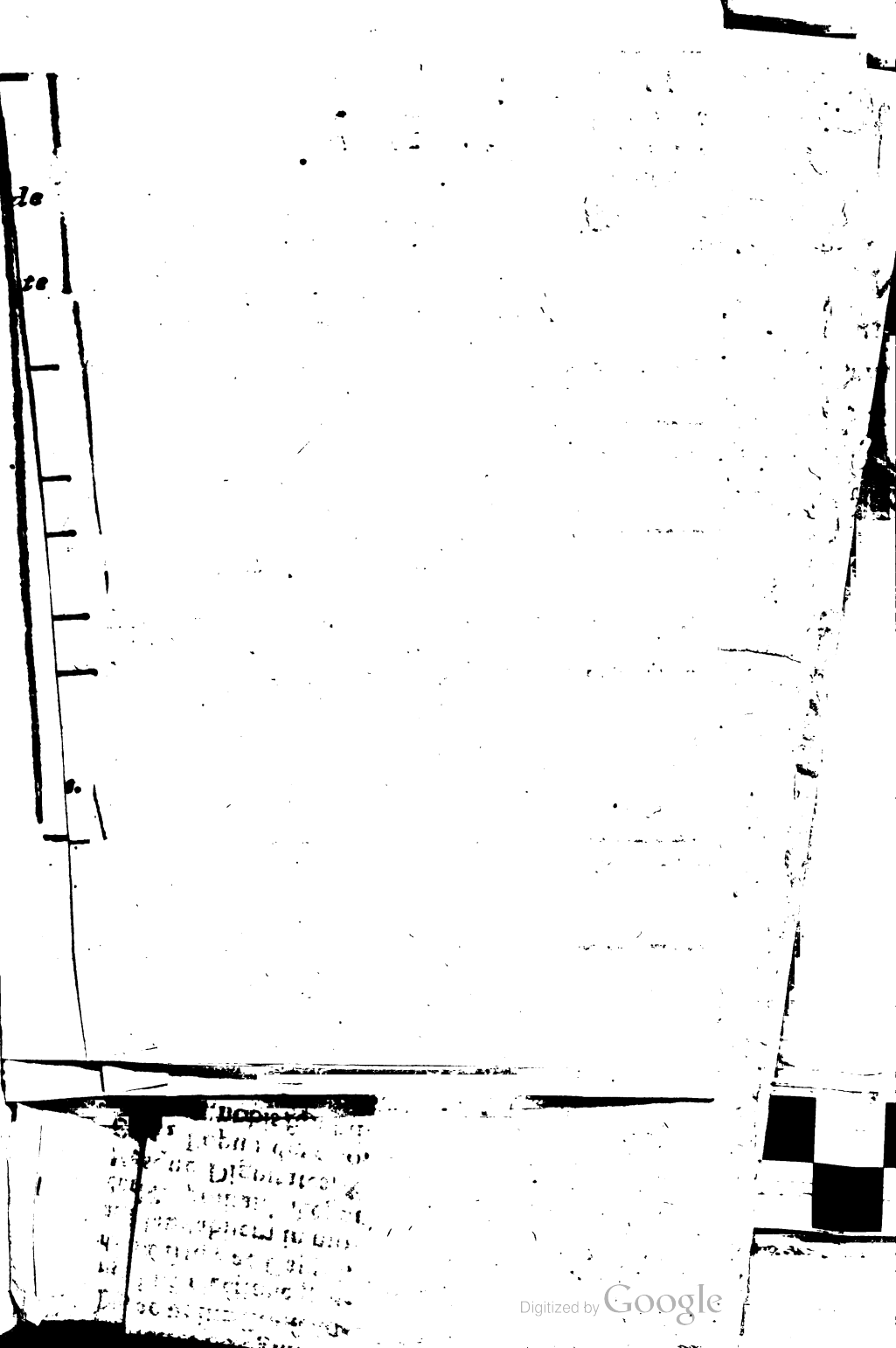
TABELLA

Degli stabili, che erano in dominio nell'anno 1695. del numero de' riconceduti, e delli rimasti in dominio nel presente anno 1701. del Capitolo Metropolitano, delle Prebende, e del Collegio de' Mansionarii.

	Stabili domaniali dell'anno 1695.	Stabili riconceduti dal 1695. fino al presente 1701.	Stabili domaniali rimasti nel presen- te anno 1701.
Della Massa Capitolare	47. n.	13. n.	34. n.
Della Prebenda Arcipretale	6. n.	0. n.	6. n.
Della Prebenda del Primicerio Secondo	2. n.	0. n.	2. n.
Della Prebenda del Tesoriere	1. n.	0. n.	1. n.
Della Prebenda del Bibliotecario	1. n.	0. n.	1. n.
Del Collegio de' Mansionarii	77. n.	0. n.	77. n.
Collettiva di tutti	134. n.	13. n.	121. n.

Ch. Domenico Fontanella Computista di S. Em.





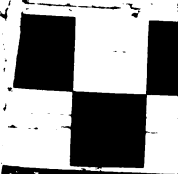
de

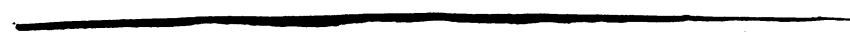
te

1. **De**
2. **De**
3. **De**
4. **De**
5. **De**
6. **De**
7. **De**
8. **De**
9. **De**
10. **De**

1

This image shows a detail from the Lindisfarne Gospels, specifically the opening of the Gospel of Matthew. The page features a large, ornate initial 'D' in blue and red ink, decorated with intricate interlaced knotwork and zoomorphic designs. The text is written in a dense, black, Gothic script. The page is numbered '1' in the top left corner.





103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

